

CAPITOLATO DIGARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA A FAVORE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Il presente documento, composto da n. 44 articoli su n. 21 pagine e da n 3 Allegati:

All. A - Regolamento per l’Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR, (RACF);

All. B - Elenco Sedi CNR

All. C - Elenco Aree di Ricerca

Art. 1 - Definizioni	2
Art. 2 - Oggetto e valore del Servizio di Cassa	3
Art. 3 - Modalità di erogazione del Servizio.....	3
Art. 4 - Caratteristiche del servizio	3
Art. 4 bis- Fondi economali	4
Art. 5 - Gestione del servizio di cassa in relazione all’esercizio finanziario	5
Art. 6 - Durata della Convenzione.....	5
Art. 7 - Proroga della durata della Convenzione	5
Art. 8 - Inizio del servizio in pendenza della stipula della Convenzione e consegna del servizio	5
Art. 9 - Home Banking.....	6
Art. 10 - Ordinativo informatico	6
Art. 11 - Firme autorizzate.....	7
Art. 12 - Riscossioni	7
Art. 12 bis - Sistemi di pagamento self service – Sistema PagoPA	8
Art. 13 - Servizio di incasso con utilizzo di POS fisici e/o virtuali.....	8
Art. 14 - Pagamenti	9
Art. 15 - Pagamento stipendi.....	10
Art. 16 - Operazioni con l’estero	10
Art. 17 - Requisiti degli ordinativi di pagamento e di incasso	11
Art. 18 - Conto corrente per cassa economale	11
Art. 19 - Pagamenti con carte di credito	12
Art. 20 - Garanzie fideiussorie.....	13
Art. 21 - Trasmissione degli ordinativi	13
Art. 22 - Limiti di pagamento.....	14
Art. 23 - Delegazioni di pagamento a garanzia di mutui per spese di investimento accesi dal CNR.....	14
Art. 24 - Comunicazioni periodiche al CNR.....	15
Art. 25 - Trasmissione dati contabili – gestione documentale, rendicontazione, reportistica, archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva	15
Art. 26 - Verifica regolarità degli ordinativi di pagamento e dei tempi di pagamento	16
Art. 27 - Trattamento fiscale degli importi pagati e riscossi	17
Art. 28 - Compensi- Rimborso spese di gestione	17
Art. 29 - Obblighi inerenti i limiti di fabbisogno	17
Art. 30 - Amministrazione titoli e valori in deposito	17
Art. 31 - Responsabilità dell’Istituto Cassiere.....	17

Art. 32 - Ulteriori obblighi dell'Istituto Cassiere	18
Art. 33 - Responsabile del servizio per l'Istituto Cassiere	18
Art. 34 - Rispetto delle normative vigenti.....	18
Art. 35 - Manutenzione locali e utenze.....	19
Art. 36 - Divieto di cessione e subconcessione del Contratto.....	19
Art. 37 - Attività commerciale.....	19
Art. 38 - Modifiche alla Convenzione	19
Art. 39 - Penali	20
Art. 40 - Recesso e vicende soggettive dell'Istituto Cassiere	20
Art. 41 - Decadenza e risoluzione della Convenzione	20
Art. 42 - Spese contrattuali.....	21
Art. 43 - Trattamento dati personali.....	21
Art. 44 - Controversie – Foro competente.....	21

Art. 1 “Definizioni”

Si riportano di seguito le definizioni di alcuni termini utilizzati nel presente documento.

Ogni volta che i termini sono riportati con l’iniziale maiuscola o in forma di sigla/acronimo e senza ulteriori specifiche, assumono il significato definito nella tabella seguente.

Allegati	Documenti allegati al Capitolato, di cui costituiscono parte integrante.
CNR	Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Capitolato	Il presente documento, redatto in articoli, contenente la descrizione del servizio, delle relative prestazioni e degli obblighi connessi.
Servizio	Il Servizio di Cassa del Consiglio Nazionale delle Ricerche descritto nel Capitolato.
Istituto Cassiere	L’Operatore Economico che esegue il servizio di cassa.
Convenzione	La Convenzione stipulata, a seguito dell’aggiudicazione, fra il CNR e l’Istituto Cassiere.
Responsabile del Servizio	Figura nominata dall’Istituto Cassiere con il compito di coordinare le attività previste e fungere da referente operativo per il CNR.
Referente Tecnico	Figura nominata dall’Istituto Cassiere con il compito di coordinare le attività relative agli aspetti informatici e telematici.
Gara	La procedura con la quale il CNR individua l’Istituto Cassiere
Centri del CNR	Centri di Responsabilità di primo livello del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
OPI	Ordinativo di pagamento e incasso secondo il tracciato standard previsto nelle Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici attraverso il sistema SIOPE+ nelle versioni tempo per tempo vigente
Nodo dei Pagamenti SPC	Infrastruttura tecnologica unitaria, basata su regole e specifiche standard, che reca modalità semplificate e uniformi per l’effettuazione dei pagamenti verso la pubblica amministrazione
Ricevuta telematica RT	Ricevuta telematica come definita nelle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale
RACF	Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 2 “Oggetto e valore del Servizio di cassa”

Il presente Capitolato ha ad oggetto la gestione del servizio di cassa del CNR, secondo quanto previsto dall'art.34 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza (Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025034) e dalla legge 29 ottobre 1984 n. 720, a decorrere dalla stipula del contratto.

Il servizio di cassa è affidato, in base ad apposita Convenzione da sottoscrivere e previo espletamento di apposita gara aperta, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del Decreto Legislativo n. 385/1933 e s.m.i. Sono, altresì, oggetto della presente convenzione i servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti-SPC:

- interconnessione con il Nodo dei Pagamenti-SPC;
- generazione del codice IUV;
- avvisatura;
- riconciliazione dei dati.

Il valore del Servizio è stimato in Euro 210.000,00 per la durata di 24 mesi (anni 2).

Art. 3 “Modalità di erogazione del Servizio”

Il servizio di cassa dovrà essere svolto, secondo quanto previsto dai documenti di gara ed in particolare a quanto espresso nel Capitolato di Gara e nel Disciplinare di Gara che saranno parte integrante dell'offerta dell'operatore economico.

Il servizio di cassa deve essere svolto in conformità alle disposizioni emanate in materia dallo Stato, alle condizioni e prescrizioni del presente Capitolato, ed alle norme e regolamenti del CNR, con particolare riguardo al RACF.

In caso di modifiche della normativa di riferimento citata, l'Istituto Cassiere dovrà adeguarsi senza che ciò comporti alcun onere per il CNR.

Art. 4 “Caratteristiche del Servizio”

Ai fini della semplificazione ed accelerazione delle procedure contabili, la gestione del servizio verrà assicurata tramite l'uso delle tecnologie informatiche come descritto nel prosieguo del presente Capitolato. Per lo svolgimento del servizio di cassa il CNR, previa stipula di apposita convenzione, mette a disposizione, a titolo gratuito, i locali siti in Piazzale Aldo Moro, 7 Roma, occupati dall'attuale Istituto Cassiere.

Lo sportello dovrà essere dotato di personale in numero sufficiente ed adeguato a garantire il rapido ed efficiente espletamento del servizio.

All'interno dell'agenzia dovrà essere sempre presente almeno un'unità di personale dedicata esclusivamente alle necessità operative dell'Ente relative al servizio di Cassa/Tesoreria.

Lo sportello, situato nei locali messi a disposizione dal CNR, dovrà osservare, almeno, il seguente orario al pubblico, svolgendo tutte le operazioni oggetto del presente Capitolato:

dal lunedì al venerdì 8.30 – 13.30; 14.30 – 16.00
giornate prefestive 8.30 – 12.30.

L'Istituto Cassiere, inoltre, provvederà a tutti gli adeguamenti organizzativi ed informatici necessari per lo svolgimento del servizio coerentemente e compatibilmente con l'assetto organizzativo contabile ed

informatico del CNR. In particolare l'Istituto Cassiere dovrà nell'immediato uniformarsi alle "Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+" secondo quanto disposto dalle normative vigenti ed alle ss.mm.ii, nonché con quelle della piattaforma PAGO-PA.

Lo scambio degli Ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio di cassa è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento tra l'Ente e l'Istituto Cassiere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia

Il mancato adeguamento o il verificarsi di frequenti e persistenti malfunzionamenti potrà costituire motivo di risoluzione di diritto del contratto/convenzione con addebito dei danni conseguenti ai disservizi verificatisi. L'Istituto Cassiere dovrà garantire, a richiesta del CNR e senza alcun onere per la stessa, tutti gli interventi hardware e software che dovessero rendersi necessari per la piena interoperabilità dei rispettivi sistemi informatici. In particolare, l'interscambio dovrà essere garantito attraverso procedure telematiche e sistemi di firma digitale nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

In particolare l'Istituto Cassiere dovrà realizzare a proprio carico tutte le interfacce necessarie ad alimentare il Sistema Informativo Contabile del CNR (SIGLA) nelle sue diverse componenti.

Per l'esecuzione delle operazioni connesse al servizio l'Istituto Cassiere dovrà altresì garantire, senza oneri per il CNR:

- collegamenti telematici efficienti ed affidabili tra la propria rete dati e quella del CNR secondo protocolli di comunicazione internazionalmente riconosciuti, compatibili con quelli adottati dal CNR e dotati di un livello di sicurezza tale da garantire una trasmissione protetta dei dati.

Per garantire un adeguato scambio delle informazioni fra i vari componenti del sistema informatico del CNR, l'Istituto Cassiere dovrà garantire modalità di accesso ai dati sia via web che tramite cooperazione applicativa. L'Istituto Cassiere, in seguito, potrà definire ulteriori protocolli di comunicazione purché il CNR li ritenga adeguati all'integrazione con il proprio sistema informatico;

- adeguamento delle proprie procedure informatiche al fine di garantire la piena compatibilità con quelle in uso presso il CNR. In particolare dovrà essere assicurata la possibilità di garantire il ricevimento e l'invio delle informazioni relative alla codifica dei pagamenti previste dalla normativa vigente (es. sistema SIOPE, CIG e CUP) secondo il tracciato allegato alla circolare ABI n. 35/2008 e n. 30/2011 e sue successive integrazioni e modificazioni;

- disponibilità di un'adeguata procedura di Remote/Home Banking su piattaforma web multi utenza che consenta, tramite i suddetti collegamenti telematici, la lettura, l'interrogazione, l'esportazione e lo scambio automatico di dati tra le diverse articolazioni del CNR e l'Istituto Cassiere nel rispetto dei livelli di riservatezza e di privilegio assegnati dall'Ente a ciascun utente;

- l'adozione di soluzioni relative alla produzione, scambio e conservazione sostitutiva di documenti informatici tra il CNR e l'Istituto Cassiere che prevedano l'utilizzo della firma digitale.

Art.4 bis – “Fondi economici”

I conti correnti economici accessi presso le agenzie presenti nel territorio nazionale e quelli che verranno aperti per il periodo di durata del Contratto, dovranno essere senza costi se non quelli relativi alla trasmissione degli Estratti Conto cartacei.

In tal senso dovrà essere sempre disponibile un'agenzia adibita al servizio di Cassa, se presente, non oltre i 10km di distanza dalla sede dell'Istituto che ha aperto il relativo Fondo economico.

Le agenzie dell'Istituto cassiere che detengono i conti correnti accessi ai fondi economici dovranno assicurare il prelievo di contanti agli economisti CNR presso gli stessi sportelli, senza l'onere di doversi dotare di strumenti di prelievo alternativi (es bancomat, carte di debito, ecc.)

Art. 5 “Gestione del servizio di cassa in relazione all’esercizio finanziario”

La gestione finanziaria del CNR ha durata annuale, con inizio 1 gennaio e termine 31 dicembre di ciascun anno. Il Servizio dovrà essere svolto dall’Istituto Cassiere senza interruzioni durante l’intero periodo dell’anno. L’Istituto Cassiere non può sospendere l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il CNR. L’eventuale sospensione delle prestazioni, per decisione unilaterale dell’Istituto Cassiere, costituisce inadempienza contrattuale con la conseguente applicazione di penali, di cui al seguente art. 39 fatta salva comunque la risoluzione della Convenzione per i casi previsti nel successivo art. 42.

Per gli ultimi 10 giorni di dicembre potranno essere concordate riduzioni nel flusso ordinario degli ordinativi di pagamento al fine di consentire le regolari operazioni di chiusura, fatti salvi i pagamenti indilazionabili.

Dopo il termine del 31 dicembre non potranno effettuarsi operazioni di riscossione e di pagamento sul bilancio dell’esercizio precedente, salvo la regolarizzazione delle carte contabili sospese (sospesi di incasso e di pagamento da regolarizzare).

Alla fine di ogni esercizio finanziario e non oltre il giorno 10 del mese di gennaio successivo, l’Istituto Cassiere restituirà l’elenco – mediante flusso telematico – per l’annullamento al CNR degli ordinativi di riscossione e di pagamento intestati emessi nell’esercizio di chiusura.

Art. 6 “Durata della Convenzione”

La Convenzione avrà durata biennale a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Il periodo di durata potrà essere esteso esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50 del 2016. Ove l’Ente esercitasse tale opzione, con anticipo minimo di giorni trenta rispetto al termine finale come sopra determinato e per un ulteriore periodo pari nel massimo di mesi sei, l’affidatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Ente.

Art. 7 “Proroga della durata della Convenzione”

Qualora il CNR non riuscisse ad affidare il servizio di cassa in tempo utile per effettuare il passaggio di consegne al nuovo Istituto Cassiere, l’Istituto Cassiere uscente dovrà garantire la continuità del servizio ed il supporto per il periodo necessario, onde evitare il determinarsi di disservizi e disagi.

Art. 8 “Inizio del servizio in pendenza della stipula della Convenzione e consegna del servizio”

Il CNR si riserva la facoltà di ordinare l’avvio delle prestazioni oggetto della Convenzione derivante dall’aggiudicazione nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

In tal caso il CNR potrà ordinare all’Istituto Cassiere l’avvio di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto, mediante comunicazione scritta, del Direttore dell’esecuzione, nella quale sono indicate le attività da compiere.

L’Istituto Cassiere assume l’obbligo di dare immediato adempimento.

Art.9 “Home Banking”

L'Istituto Cassiere dovrà fornire un adeguato strumento Home Banking che garantisca le seguenti funzionalità:

- consultazione e acquisizione dei documenti contabili connessi all'esecuzione degli ordinativi di incasso e dipagamento;
- consultazione dei movimenti comprensivi della data di esecuzione, della valuta, della causale, delle generalità del corrispondente, nonché le eventuali spese/commissioni bancarie addebitate (solo per i pagamenti all'estero al di fuori dell'area sepa);
- consultazione dei dati analitici dei movimenti sul conto di tesoreria unica aperto presso la Banca d'Italia, con evidenza per ogni operazione della data di contabilizzazione, della valuta, delle generalità del corrispondente e della causale completa dell'operazione;
- consultazione dei dati analitici riferiti alle carte contabili di entrata e di uscita in sospeso da regolarizzare, [ricomprese le contabili relative alle transazioni in valuta degli incassi e dei pagamenti esteri], con evidenza per ogni operazione della data di contabilizzazione, della valuta, delle generalità dell'ordinante/beneficiario e della causale completa dell'operazione, in modo particolare per le carte contabili di entrata, la possibilità di consultare eventuali ulteriori informazioni integrative fornite a corredo dell'operazione da parte dell'ordinante; qualora non fosse possibile reperire le contabili relative alle transazioni in valuta degli incassi e dei pagamenti esteri attraverso il servizio di Home Banking, queste dovranno essere trasmesse al CNR – Direzione Generale – Ufficio Bilancio, mediante flusso telematico, entro due giorni lavorativi dalla creazione del relativo provvisorio da regolarizzare.
- visualizzazione del saldo contabile del CNR presso l'Istituto Cassiere e presso la Banca d'Italia (con evidenza della parte libera e della parte vincolata, del fondo/deficit di cassa iniziale e del totale dei documenti riscossi/pagati);
- visualizzazione della verifica di cassa;
- interrogazione dei documenti sospesi (con visualizzazione della lista degli ordinativi di pagamento da pagare, degli ordinativi di incasso da riscuotere, delle carte contabili di entrata e di uscita in sospeso ancora da regolarizzare e dei relativi beneficiari/versanti);
- interrogazione dei documenti emessi e/o riscossi/pagati (con suddivisione tra ordinativi di pagamento, ordinativi di incasso, provvisori di entrata e provvisori di uscita);
- ricerca anagrafica sulle varie tipologie di documenti;
- elaborazione di stampe (giornali di cassa, elenco provvisori da regolarizzare etc.);
- esportazione dei dati ottenuti dalle interrogazioni precedentemente elencate nei formati elettronici richiesti dal CNR (a titolo di esempio xls, xml, csv, pdf, txt, ecc.);
- compatibilità con i principali browser e le principali procedure applicative.

Tutte le operazioni precedentemente elencate (interrogazioni, consultazioni, stampe, etc.) dovranno essere fruibili con ruoli ed abilitazioni specifiche per ogni singolo utente che rispecchino l'operatività interna del CNR (es. ufficio, dipartimento, etc.), e con la possibilità di visualizzare i conti del CNR.

L'Istituto Cassiere si impegna a fornire al CNR idonea manualistica, consulenza e formazione in loco relativamente agli strumenti messi a disposizione, sia per quanto concerne gli aspetti operativo/funzionali che tecnologici.

Art.10 “Ordinativo informatico”

L'Istituto Cassiere si impegna ad assicurare la gestione del servizio di cassa mediante utilizzo di ordinativi di incasso e di pagamento sottoscritti esclusivamente con firma digitale conformemente a quanto previsto dalle norme di legge e dalle direttive dell'Agenzia per l'Italia Digitale, dell'ABI e della Banca d'Italia.

Il servizio in dettaglio dovrà:

- garantire l'accessibilità via web per la gestione dell'ordinativo informatico;

- prevedere l'integrazione delle funzionalità di firma digitale dei documenti con diversi dispositivi (ad esempio: smart card, token USB, telefono cellulare), di pubblici certificatori accreditati;
 - gestire firme multiple dei documenti e firme cumulative ed effettuare controlli di validità e legittimità delle firme;
 - fornire la possibilità di gestire e personalizzare un workflow autorizzativo, con diversi livelli di autorizzazione per l'accesso al servizio, con obbligo di adeguare i flussi dei dati ai fini dell'integrazione con il software di gestione amministrativo-contabile del CNR e dovrà fornire la visibilità dei vari stati dei documenti nei diversi momenti di lavorazione da parte dell'Istituto Cassiere;
 - garantire il funzionamento e la compatibilità con i principali browser e le principali procedure applicative.
- L'Istituto Cassiere si impegna, altresì, a fornire al CNR idonea documentazione, consulenza e formazione in loco relativamente agli strumenti messi a disposizione, sia per quanto concerne l'aspetto operativo/funzionale che tecnologico.

Art. 11 “Firme autorizzate”

Il CNR comunicherà preventivamente all'Istituto Cassiere le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento, nonché tempestivamente le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni stesse delle copie dei provvedimenti assunti dagli Organi competenti che hanno conferito i poteri di cui sopra e dei relativi esemplari di firma.

Il CNR comunicherà, altresì, le generalità dei componenti dei propri Organi di controllo abilitati a richiedere le situazioni di cui al successivo art. 24.

Art. 12 “Riscossioni”

Il CNR delega l'Istituto Cassiere ad incassare tutte le somme ad esso spettanti sotto qualsiasi titolo e causa, demandando allo stesso la facoltà di rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria.

L'esazione sarà pura e semplice, senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte dell'Istituto Cassiere, il quale non sarà tenuto ad intimare atti legali o richieste, restando sempre a cura del CNR ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso. L'Istituto Cassiere dovrà accettare, anche senza autorizzazione del CNR, le somme che i terzi intendano versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione dettagliata e completa della causale del versamento e la clausola espressa “salvo i diritti dell'Ente”.

I bonifici disposti direttamente dall'Unione Europea saranno accreditati senza l'applicazione di commissioni da parte dell'Istituto Cassiere.

Tutti gli incassi pervenuti al CNR, ivi compresi i bonifici disposti da terzi a mezzo rete interbancaria per il tramite di dipendenze dell'Istituto Cassiere o di altri istituti di credito, saranno direttamente accreditati dall'Istituto Cassiere su apposito conto di evidenza e saranno immediatamente comunicati al CNR stesso, al quale l'Istituto Cassiere richiederà l'emissione dei relativi ordinativi di riscossione (reversali).

In relazione alle proprie necessità organizzative il CNR si riserva la facoltà di riscuotere le proprie entrate anche a mezzo dei conti correnti postali, provvedendo in tal caso a riversarle, per il tramite dell'Istituto Cassiere, sulla contabilità speciale.

Il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali all'Istituto Cassiere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. L'istituto Cassiere esegue il prelievo tramite emissione di assegno postale e accredita all'Ente l'importo corrispondente.

Per le entrate riscosse senza reversali le somme verranno attribuite alla contabilità speciale fruttifera, solo se dagli elementi in possesso dell'Istituto Cassiere risulterà evidente che le stesse rientrino tra quelle di cui all'art. 1, terzo comma del decreto del Ministro del Tesoro 26 luglio 1985.

L'Istituto Cassiere riceverà direttamente sul conto di tesoreria gli incassi dell'Ente gestiti attraverso il Nodo nazionale dei Pagamenti (PagoPA) con le causali di accredito (codice IUV) previste da tale sistema, salvo

diversi accordi fra l'Ente e l'Istituto Cassiere da formalizzarsi per iscritto e compatibili con la normativa vigente. I dati relativi agli incassi gestiti attraverso il nodo dei pagamenti e confluiti direttamente sul conto di CNR devono essere giornalmente trasmessi all'Ente, in formato elaborabile al fine di poter emettere in automatico reversali a regolamento delle riscossioni stesse. L'Istituto Cassiere dovrà farsi carico di attivare tutte le procedure di controllo affinché tutti i dati, compresi i codici IUV ricevuti dai prestatori di servizi, vengano trasmessi, senza omissioni né imprecisioni nelle causali.

Le entrate saranno rimosse in base ad ordinativi di riscossione (reversali) rilasciati dal CNR, numerati progressivamente e firmati digitalmente dalle persone legittimate.

Le reversali di incasso dovranno contenere l'indicazione del capitolo di entrata, dei codici gestionali SIOPE di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14/11/2006 n. 13555 e ss.mm.ii..

Le reversali di incasso non estinte alla data del 31 dicembre saranno restituite all'Ente per l'annullamento.

Art. 12 bis “Sistemi di pagamento self service – Sistema PagoPA”

L'Istituto Cassiere garantisce un costante aggiornamento degli strumenti e delle procedure a seguito di eventuali adempimenti legislativi o conseguenti a innovazioni tecnologiche, nei modi, nei tempi e alle condizioni da concordare con il CNR e si impegna a sviluppare iniziative in accordo con l'Ente o su istanza del CNR stesso, tese a favorire nuove tecnologie per nuove forme di riscossione da mettere a disposizioni dei contribuenti/utenti.

La configurazione del software necessaria per i pagamenti dovrà in ogni caso permettere di individuare le causali di pagamento.

Ogni onere relativo all'installazione, alla predisposizione dei software necessari, alla gestione e alla manutenzione è a completo carico dell'Istituto Cassiere che non potrà pretendere alcunché dal CNR. L'Istituto Cassiere dovrà assicurare il corretto funzionamento di eventuali macchinari che si rendessero necessari, provvedendo a risolvere tempestivamente le eventuali problematiche. I guasti e i malfunzionamenti imputabili esclusivamente all'attrezzatura, dovranno comunque essere riparati entro tre giorni con spese a carico dell'Istituto Cassiere.

Nel caso in cui una o più attrezzature presentino malfunzionamenti ripetuti l'Istituto Cassiere dovrà provvedere all'immediata sostituzione con impianto analogo.

L'Istituto Cassiere oltre a garantire l'invio giornaliero degli incassi ricevuti attraverso la piattaforma PagoPA, deve mettere a disposizione del CNR tutti i dettagli e le informazioni ricevute dalla piattaforma stessa, mediante specifici servizi web di cui il software contabile del CNR può usufruire per completezza di informazioni e per semplificare l'attività di tracciamento e riconciliazione a carico dell'Ente.

Art. 13 “Servizio di incasso con utilizzo di POS fisici e/o virtuali”

L'Istituto Cassiere provvede all'incasso per conto del CNR, di quote di partecipazione a convegni e per lo svolgimento di servizi attraverso l'utilizzo di POS fisici e/o virtuali senza alcun onere per il CNR secondo quanto stabilito nel seguito. Tali canali dovranno essere in grado di accettare le carte di credito aderenti ai maggiori circuiti (es. VISA, MasterCard, Maestro, American Express, Diners, Bancoposta).

La fornitura di tale servizio dovrà essere esente per il CNR da qualsiasi onere, commissione o canone sia di attivazione/disattivazione (da intendersi anche per installazione, manutenzione e dismissione) che per l'utilizzo. Al cassiere viene riconosciuta una commissione dell'1% detratto lo sconto offerto dell'importo delle transazioni eseguite.

In particolare, l'Istituto Cassiere, al termine della singola transazione di pagamento dovrà generare un adeguato flusso di informazioni che definisca gli elementi necessari a qualificare l'esito del pagamento richiesto. Tale flusso di informazioni costituirà la ricevuta telematica della transazione eseguita e, su richiesta del CNR, dovrà essere firmata digitalmente dall'Istituto Cassiere al fine di garantirne la non ripudiabilità ed integrità.

Al fine di ridurre il più possibile il rischio di storno degli accrediti a fronte di contestazione sulle transazioni effettuate mediante carta di credito, l'Istituto Cassiere si impegna a supportare il servizio con un valido protocollo di autenticazione che consenta di riportare all'Istituto Cassiere emittente la transazione e l'onere della disputa con il titolare della carta di credito.

L'Istituto Cassiere si impegna a riscuotere le quote di partecipazione a convegni e le somme pagate per lo svolgimento di servizi che potranno essere effettuati attraverso carta di credito e bancomat, con l'utilizzo di POS fisici e/o virtuali e anche con altri strumenti di incasso di nuova generazione, anche successivamente all'avvio della Convenzione. Le suddette entrate saranno prontamente riversate in Banca d'Italia dall'Istituto Cassiere.

Il servizio di incasso e relativa rendicontazione, evidenziando in particolare i contenuti relativi alla causale di pagamento ed il TRN (Transaction Reference Number), sarà svolto dall'Istituto Cassiere senza oneri o commissioni a carico del CNR o dei versanti.

Dovrà essere assicurato dall'Istituto Cassiere un report, che aggiorni quotidianamente le informazioni dei movimenti di entrata che si sono perfezionate e che riporti in modo separato la data di effettuazione dell'operazione di pagamento e di accredito al CNR. Il documento della rendicontazione deve contenere tutti i dati necessari all'identificazione dell'utente per il quale il versamento è eseguito, il dettaglio per singolo movimento, i riferimenti del versante e dovrà essere redatto su documento elettronico (con formato condiviso tra le parti).

Art.14 “Pagamenti”

All'Istituto Cassiere compete la gestione dei pagamenti del CNR, sulla base di ordinativi di pagamento, individuali o collettivi, questi ultimi corredati di prospetto riepilogativo su supporto informatico con specifica indicazione dei singoli beneficiari (a titolo esemplificativo: pagamento di emolumenti al personale) emessi e firmati digitalmente dalle persone autorizzate.

Gli ordinativi di pagamento saranno gestiti tramite flussi telematici compatibili con la definizione dell'Ordinativo Informatico nella declinazione adottata dal CNR.

Gli ordinativi di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo seguente al ricevimento, fatti salvi eventuali casi di urgenza, segnalati dal CNR, per i quali il pagamento potrà essere richiesto nello stesso giorno della consegna telematica.

Il CNR ha la facoltà di indicare nei propri flussi una data determinata per l'esecuzione dell'ordinativo di pagamento purché posteriore alla data di inoltro, in questo caso l'Istituto Cassiere dovrà eseguire l'ordinativo alla data definita dal CNR.

Il pagamento degli ordinativi di pagamento dovrà essere svolto a titolo gratuito per il CNR e per i creditori della stessa, fatte salve unicamente le spese di bollo previste per legge e le eventuali spese postali a carico del creditore.

Gli ordinativi di pagamento, su richiesta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, saranno estinti con una delle seguenti modalità:

- accreditamento in conto corrente postale o bancario, intestato al creditore;
- vaglia postale o telegrafico, la cui ricevuta di versamento rilasciata all'ufficio postale dovrà essere consegnata al CNR in restituzione;
- commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore da spedire a cura dell'Istituto Cassiere, all'indirizzo del medesimo o all'indirizzo indicato dal CNR con assicurata convenzionale e con spese a carico del creditore stesso;
- riscossione diretta presso l'Istituto Cassiere, con indicazione da parte del legale rappresentante della società della persona legittimata a rilasciare quietanza liberatoria;
- girofondi di tesoreria ove previsto dalle norme.

Su richiesta dell'Ente l'Istituto Cassiere dovrà attivare i seguenti strumenti evoluti di pagamento/incasso, nei tempi e modalità concordati:

- F24S
- F23
- MAV (pagamento mediante avviso) bancario o postale
- RAV

- RIBA (ricevuta bancaria) e incasso domiciliato

La quietanza del creditore dovrà essere restituita con l'indicazione del relativo mandato.

Su ciascuna modalità di pagamento non potrà essere applicata alcuna commissione a carico del CNR, ad eccezione dei bonifici disposti a favore di beneficiari appartenenti a paesi fuori area sepa.

Gli ordinativi di pagamento estinti tramite le modalità di cui ai punti a), b) e c) saranno quietanzati tramite dichiarazioni di accredito o di commutazione che sostituiscono la quietanza del creditore. In alternativa, previo accordo con il CNR, gli ordinativi potranno essere corredati da specifico "quietanziario". Gli ordinativi di pagamento saranno addebitati dall'Istituto Cassiere al momento dell'esecuzione; quelli estinguibili con quietanza dei beneficiari verranno addebitati al momento dell'effettivo pagamento.

L'Istituto Cassiere si obbliga a riaccreditare gli importi dei titoli rientrati per irreperibilità degli interessati. L'Istituto Cassiere fornirà analitica rendicontazione dei bolli di quietanza e di ogni altro rimborso di spesa reclamato.

In caso di emissione di ordinativi di pagamento collegati a ordinativi di incasso tramite esplicita annotazione l'Istituto Cassiere è tenuto ad estinguere il titolo di entrata con il corrispondente titolo di spesa. In caso d'errore dell'Istituto Cassiere, quest'ultimo sarà ritenuto responsabile e dovrà pagare al CNR gli ordinativi di incasso non riscossi. Sarà a carico dell'Istituto Cassiere il recupero delle somme erroneamente pagate, oltre al costo sostenuto dal CNR medesimo.

L'Istituto Cassiere non è tenuto ad accettare Mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI, tempo per tempo vigenti.

L'Istituto Cassiere, su conforme richiesta dell'Ente, dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo o da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo ordinativo, che verrà emesso entro 10 (dieci) giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione e comunque non oltre il mese successivo a quello in corso.

L'Istituto Cassiere sarà, comunque, tenuto ad eseguire con precedenza assoluta i pagamenti dichiarati urgenti dal CNR e quelli relativi a debiti per la cui inadempienza siano dovuti interessi di mora nonché, nei termini, quelli per i quali è indicata la data di esigibilità.

L'Istituto Cassiere sarà esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sull'ordinativo di pagamento.

Gli ordinativi di pagamento non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all'Ente per l'annullamento.

Art. 15 "Pagamento stipendi"

L'Istituto Cassiere procederà al pagamento degli stipendi nonché degli altri emolumenti per il personale dipendente del CNR con valuta fissa al 25 di ogni mese, ovvero, nell'ipotesi di giorno festivo, al primo giorno lavorativo precedente. Nel mese di dicembre il pagamento della 13 mensilità deve essere effettuato con valuta fissa al 15 dicembre ovvero, nell'ipotesi di giorno festivo, al primo giorno lavorativo immediatamente precedente.

A tal fine il CNR farà avere all'Istituto Cassiere i relativi elenchi telematici entro il secondo giorno lavorativo precedente quello di pagamento degli stipendi.

Le predette operazioni dovranno avvenire senza alcun onere finanziario a carico del CNR e dei dipendenti.

Art. 16 "Operazioni con l'estero"

Si considerano operazioni con l'estero solo quelle effettuate con i paesi non compresi nell'area sepa; le operazioni effettuate con i paesi compresi nell'area sepa sono equiparate a quelle eseguite nel territorio italiano.

L'Istituto Cassiere dovrà rendere possibile inoltrare gli ordinativi di pagamento estero in Euro attraverso i

flussi telematici compatibili con la definizione dell'Ordinativo Informatico nella declinazione adottata dal CNR. Per i pagamenti in valuta diversa dall'Euro, il CNR inoltrerà un flusso telematico, contenente apposita richiesta. Quest'ultimo, sulla base dei dati contenuti in essa, determinerà il controvalore in valuta, per effettuare il pagamento.

L'Istituto Cassiere, eseguita la disposizione di pagamento estero in valuta, nei termini generali definiti per i pagamenti delle spese, provvede a fornire al CNR in via telematica conferma dell'avvenuto pagamento mettendo in evidenza distintamente l'importo liquidato in valuta e in Euro, il cambio applicato e la distinta delle spese addebitate al CNR.

L'Istituto Cassiere non potrà pretendere commissioni per l'esecuzione dell'ordinativo di pagamento estero, né dal CNR né dai creditori della stessa, fatto salvo il rimborso di eventuali commissioni pagate ai corrispondenti esteri dell'Istituto Cassiere.

Nel caso di errate lavorazioni da parte dell'Istituto Cassiere con conseguenti addebiti non dovuti sul conto, una volta verificata la loro non titolarità, questi andranno stornati entro due giorni lavorativi dalla data di richiesta di cancellazione da parte dell'Ente.

L'importo dei costi e dei tempi di esecuzione degli ordinativi di pagamento estero in Euro o in valuta dovranno essere predefiniti dall'Istituto Cassiere al momento della stipula del contratto e potranno essere aggiornati almeno semestralmente o a cadenza inferiore, sulla base delle indicazioni ABI. Nel corso del rapporto contrattuale il CNR sarà legittimato a richiederne la riduzione degli stessi, a seguito di nuove disposizioni legislative o regolamentari.

Il cambio e le eventuali commissioni applicate alle operazioni in valuta non potrà essere diverso da quello applicato alla migliore clientela.

A fronte di ciascuna Operazione di Pagamento, l'Ente corrisponde all'Istituto Cassiere le seguenti commissioni:

- bonifici esteri disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'Euro

Art. 17 “Requisiti degli ordinativi di pagamento e di incasso”

Gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso dovranno contenere i seguenti dati:

- l'intestazione del CNR
- il numero progressivo
- l'esercizio finanziario a cui si riferiscono nonché la specificazione della gestione – di competenza o dei residui – cui la spesa / entrata si riferisce;
- il nome e cognome o denominazione, indirizzo, codice fiscale o partita IVA del creditore;
- la causale del pagamento/incasso;
- l'importo in lettere e in cifre;
- le modalità di estinzione dell'ordinativo;
- la data di emissione;
- la codifica SIOPE;
- il codice del sospeso da regolare, se trattasi di ordinativo emesso a regolamento di sospeso;
- il codice CIG ove previsto;
- il codice CUP ove previsto;
- la data di esigibilità ove necessario;
- tutti gli altri eventuali ulteriori elementi previsti dalla legge e in particolare dalla normativa sul SIOPE+.

Art. 18 “Conto corrente per cassa economale”

L'Istituto Cassiere, su richiesta dei responsabili dei Centri del CNR, cura l'apertura di conti correnti per la gestione dei servizi economali, secondo quanto previsto dagli artt. 32 - 33 del RACF. Il conto dovrà essere intestato al “CNR – Centro del CNR: denominazione – servizio economale”.

Sulle giacenze attive risultanti nei conti aperti per i servizi economali, sarà corrisposto dall'Istituto Cassiere

un tasso pari al tasso Euribor 1 mese pro tempore vigente (giorni 365/365) diminuito di 0,20 (zerovirgolaventi) punti rispetto al tasso stesso.

Art. 19 “Pagamenti con carte di credito”

Su richiesta del CNR, l'Istituto Cassiere procederà al rilascio, senza oneri per l'Ente, di carte di credito emesse da Impresa autorizzata ai sensi di legge, comunemente accettate nei circuiti nazionali e internazionali. Ciascuna carta di credito, la cui emissione è subordinata al gradimento del CNR, contiene l'indicazione del funzionario legittimato ad utilizzarla, di seguito denominato titolare e del Centro del CNR a cui il medesimo afferisce.

Le carte di credito devono presentare le seguenti caratteristiche:

- a) rilasci gratuito;
- b) validità di mesi 24 dalla data di rilascio;
- c) commissione di cambio: nessun onere aggiuntivo rispetto a quelli applicati dalla società emittente la carta alla propria clientela primaria;
- d) sostituzione, in caso di smarrimento o sottrazione, in un periodo non superiore a 30 giorni;
- e) costi complessivi per la gestione pari al mero rimborso di quanto addebitato dall'impresa emittente la carta;
- f) abilitazione per transazioni da effettuare sia sul territorio nazionale che all'estero;
- g) addebito delle spese effettuate sul conto intestato al CNR, con specifica indicazione del Centro del CNR a cui le spese si riferiscono;
- h) addebito con valuta in data non precedente agli ultimi cinque giorni del mese successivo a quello in cui le spese sono state effettuate;
- i) predisposizione da parte del soggetto emittente, di estratti conto per ciascun Centro del CNR e ciascun titolare, con indicazione altresì della data di ciascuna transazione e tipo di spesa a cui si riferisce;
- j) trasmissione al Centro del CNR ed al CNR, entro il 10 di ciascun mese, dell'estratto conto di cui alla precedente lettera, riferito alle spese effettuate nel precedente mese;
- k) copertura assicurativa per ogni perdita derivante da smarrimento e/o sottrazione della carta, nelle 24 ore successive lo smarrimento/sottrazione, in caso di utilizzo fraudolento fino al momento di ricezione da parte della Banca della comunicazione di smarrimento e/o sottrazione;
- l) non abilitazione ad effettuare prelievi di contanti a mezzo ATM;
- m) limite di spesa massima mensile per ciascuna carta di credito nella misura di: euro 5.000 per le carte di cui siano titolari il Presidente, i componenti il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, i Direttori di Istituto, i Direttori di Dipartimento; euro 2.500 per le restanti carte di credito;
- n) rinnovo automatico delle carte alla scadenza e la loro revoca o sospensione in qualsiasi momento;
- o) limite di euro 2.500 per ciascuna transazione.

Tenuto conto dei limiti di spesa massima mensile previsti per ciascuna carta di credito, ai sensi della lettera

m) il rilascio delle carte di credito non deve superare i sotto indicati limiti mensili di spesa massima complessiva:

- a) euro 100.000 per il centro del CNR “struttura amministrativa centrale”,
- b) euro 30.000 per tutti gli altri centri del CNR.

Il CNR provvederà ad emettere gli ordinativi di pagamento a copertura delle spese, successivamente al ricevimento, da parte del gestore delle carte di credito, dell'estratto conto mensile.

L'Istituto Cassiere provvederà a registrare l'operazione sul conto corrente del CNR.

Art.20 “Garanzie fideiussorie”

L'Istituto Cassiere su richiesta del CNR rilascia ai Centri del CNR garanzie fideiussorie a favore di terzi. La Banca istituisce una linea di affidamento per fideiussioni (di seguito “Plafond”) con importo massimo di Euro 13.000.000,00, in favore del CNR ed utilizzabile dai Centri del CNR, su richiesta dei rispettivi responsabili, fino a concorrenza del plafond. L'Istituto Cassiere comunicherà al CNR con cadenza mensile un prospetto riepilogativo delle fideiussioni emesse e del plafond residuo. Sul servizio centralizzato di emissione fideiussioni saranno applicate le seguenti condizioni economiche:

- commissioni per il rilascio fideiussioni pari allo 0,30% detratto lo sconto offerto per anno o frazione
- importo minimo della commissione euro 50,00;
- diritto fisso euro 50,00.

Non sono previsti ulteriori oneri, commissioni o spese a carico del CNR. In caso di rinnovo della stessa fideiussione il CNR è tenuto a corrispondere la sola commissione percentuale.

L'addebito delle commissioni e del diritto fisso verrà effettuato dall'Istituto Cassiere sul conto intestato al CNR. L'eventuale escussione verrà addebitata sulla contabilità speciale del CNR.

L'Istituto Cassiere si impegna inoltre a subentrare nelle fideiussioni attivate con il precedente Istituto Cassiere ed ancora in essere alla data di entrata in vigore della relativa Convenzione del Servizio di Cassa.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, il CNR si impegna a far assumere le fideiussioni in essere dall'Istituto Cassiere subentrante.

Art.21 “Trasmissione degli ordinativi”

Gli ordinativi di pagamento e di riscossione saranno trasmessi all'Istituto Cassiere in via telematica corredati della relativa distinta.

Tali distinte (flussi), numerate progressivamente e datate, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- il numero dell'ordinativo;
- l'indicazione dell'intestatario;
- l'importo del documento contabile

I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono costituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. Per quanto concerne gli OPI, per il pagamento di fatture commerciali devono essere predisposti singoli ordinativi. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si considera l'Ordinativo nella sua interezza

L'OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario secondo le Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+.

L'Istituto Cassiere, all'atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OPI, provvede a rendere disponibile alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso. Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, l'Istituto Cassiere, predispone e trasmette a SIOPE+, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell'acquisizione, segnalando gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l'acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l'eseguibilità dell'ordine conferito.

I flussi inviati dall'Ente (direttamente o tramite la piattaforma SIOPE+) entro l'orario concordato con l'Istituto Cassiere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo per l'Istituto Cassiere, mentre eventuali flussi che pervenissero all'Istituto Cassiere oltre l'orario concordato saranno presi in carico nel giorno lavorativo successivo.

L'Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino Ordinativi già eseguiti dall'Istituto Cassiere, non sarà possibile accettare l'annullamento o la variazione della disposizione e delle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della

regolarità dell'Operazione di Pagamento.

A seguito dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento, l'Istituto Cassiere predispone ed invia giornalmente alla piattaforma SIOPE+, un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell'esecuzione degli Ordinativi; in caso di Pagamento per cassa, la Quietanza del creditore dell'Ente, raccolta su supporto separato, è trattenuta tra gli atti dell'Istituto Cassiere.

Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l'invio degli Ordinativi, l'Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà all'Istituto Cassiere le sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d'urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; l'Istituto Cassiere a seguito di tale comunicazione eseguirà i Pagamenti tramite Provvisori di Uscita. L'Ente è obbligato ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di impedimento.

Per la rendicontazione dei pagamenti e degli incassi eseguiti l'Istituto Cassiere dovrà mettere a disposizione servizi web specifici in modo da poter acquisire le contabili di pagamento/incasso senza l'attuale sistema di 'scarico' manuale da parte della BNL.

Art. 22 “Limiti di pagamento”

L'Istituto Cassiere è tenuto a dar corso ai pagamenti disposti dal CNR a valere sulle disponibilità esistenti nella contabilità speciale fruttifera e infruttifera, con le modalità indicate nel decreto del Ministero del Tesoro 26 luglio 1985. L'Istituto Cassiere avviserà tempestivamente il CNR del mancato pagamento dei mandati per insufficienza di dette disponibilità.

Per i casi di mancanza di disponibilità non vincolate presso le contabilità speciali, il CNR potrà far ricorso all'accensione di anticipazioni nei limiti dei 3/12 (tre dodicesimi) delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di entrata del CNR, accertate nel bilancio precedente. Nel rispetto delle disposizioni del sistema di Tesoreria Unica le relative esposizioni saranno reintegrate, da parte dell'Istituto Cassiere stesso in concomitanza con l'acquisizione di introiti. Le anticipazioni vanno comunque estinte dal CNR alla chiusura dell'esercizio.

Sulle suddette anticipazioni, sarà applicato un tasso pari al tasso Euribor 1 mese protempore vigente (giorni 365/365) aumentato di 0,20 (zerovirgolaventi) punti rispetto al tasso stesso.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, il CNR si impegna a estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni, concesse dall'Istituto Cassiere, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso dell'Istituto Cassiere stesso, e far rilevare dall'Istituto Cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere dallo stesso Istituto Cassiere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse del CNR.

Art. 23 “Delegazioni di pagamento a garanzia di mutui per spese di investimento accesi dal CNR”

L'Istituto Cassiere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti vincolando i relativi importi nella contabilità speciale, in modo che, alle previste scadenze delle rate di mutuo, a garanzia dei quali siano state rilasciate delegazioni di pagamento, l'Istituto Cassiere possa effettuare il relativo pagamento. Qualora non si siano potuti preconstituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, l'Istituto Cassiere potrà con l'osservanza del precedente articolo, attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti, alle previste scadenze di mutui anche all'eventuale anticipazione di cassa. Il cassiere assumerà tutti gli obblighi recati da delegazioni di pagamento sottoscritte da precedenti cassieri, mediante il rilascio di una ulteriore delegazione di pagamento avente il medesimo contenuto della precedente.

Art. 24 “Comunicazioni periodiche al CNR”

L'Istituto Cassiere invierà con cadenza giornaliera al CNR l'estratto del conto di evidenza (giornaliera di cassa), che espone tutte le riscossioni e i pagamenti effettuati nella giornata ed il relativo saldo, da regolare entro il giorno lavorativo successivo, a debito o a credito della contabilità speciale.

Trimestralmente e a chiusura annuale (al 31 dicembre di ogni anno) l'Istituto Cassiere invierà nel formato dematerializzato al CNR – Direzione Generale – Ufficio Bilancio ed agli economisti dei Centri del CNR (presso l'indirizzo email del Centro CNR di riferimento), gli estratti conto per valuta relativi all'intero periodo di riferimento (anno solare o frazione di esso) con l'ultimo foglio regolato per capitale e interessi.

Il CNR verificherà gli estratti conto trasmessi, segnalando per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento degli stessi le eventuali opposizioni.

Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.

Entro il 10 gennaio di ogni anno l'Istituto Cassiere rimetterà al CNR, senza bisogno di alcuna richiesta, gli ordinativi non regolarizzati.

Nei suddetti termini, per gli ordinativi di pagamento collettivi non interamente estinti, l'Istituto Cassiere invierà un elenco descrittivo delle quote rimaste da pagare.

L'Istituto Cassiere trasmette, inoltre, l'elenco analitico delle estinzioni eseguite con assegno circolare in fase di chiusura dell'esercizio.

Alla chiusura di ogni esercizio finanziario, l'Istituto Cassiere trasmetterà al CNR i prospetti dei dati SIOPE. Su richiesta della Direzione Generale – Ufficio Bilancio, l'Istituto Cassiere trasmetterà le situazioni periodiche di rilevazione SIOPE inviate in Banca d'Italia.

L'Istituto Cassiere, ad eventuale richiesta degli Organi di Controllo e della Direzione Generale – Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo, fornirà altresì situazioni di sintesi dei conti correnti, raccordati all'ultimo foglio dell'estratto conto.

Art. 25 “Trasmissione dati contabili – gestione documentale, rendicontazione, reportistica, archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva”

L'Istituto Cassiere provvede alla trasmissione telematica dei dati relativi agli ordinativi di incasso e pagamento estinti quotidianamente sui conti intestati al CNR, con le necessarie comunicazioni di norma in via telematica, salvo la possibilità di trasmissione cartacea, per eventuali necessità individuate dal CNR.

Per la rendicontazione dei pagamenti e degli incassi eseguiti l'Istituto Cassiere dovrà mettere a disposizione servizi web specifici in modo da poter acquisire le contabili di pagamento/incasso senza l'attuale sistema di 'scarico' manuale da parte della BNL.

Il servizio dovrà prevedere, come minimo, i seguenti scambi di informazioni:

- ordinativi di incasso e di pagamento: il CNR potrà inviare giornalmente all'Istituto Cassiere uno o più flussi contenenti le disposizioni di pagamento e di incasso, secondo il tracciato previsto dalle circolari ABI n. 35/2008 e n. 30/2011;
- esito ordinativi: l'Istituto Cassiere dovrà inviare almeno giornalmente un flusso informativo contenente informazioni relative all'esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento, secondo un tracciato compatibile con le procedure informatiche del CNR;
- movimenti di entrata e di uscita: l'Istituto Cassiere dovrà inviare giornalmente i flussi informativi relativi ai movimenti di entrata e di uscita del CNR, secondo un tracciato compatibile con le procedure informatiche del CNR;
- non eseguiti: l'Istituto Cassiere dovrà inviare un flusso informativo giornaliero contenente informazioni relative all'impossibilità di esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento, secondo un tracciato compatibile con le procedure informatiche del CNR;
- annullamento sospesi: l'Istituto Cassiere dovrà dare tempestiva comunicazione relativa all'annullamento di eventuali sospesi in entrata e/o in uscita.

Entro la fine del mese l'Istituto Cassiere dovrà trasmettere le reversali e i mandati con le relative quietanze del mese precedente.

Tale reportistica dovrà essere prodotta su documento digitale. In alternativa potrà essere concordato tra le

parti un apposito flusso telematico compatibile con gli applicativi del CNR.

Oltre a quanto riportato sopra, l'Istituto Cassiere dovrà rendersi disponibile a fornire al CNR, con cadenza mensile (entro i primi cinque giorni lavorativi del mese), il rendiconto (quadro di raccordo) delle operazioni effettivamente compiute nel mese precedente.

L'Istituto Cassiere procederà ogni mese, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro del Tesoro 26 luglio 1985, al raccordo della situazione della contabilità speciale fruttifera e infruttifera, trasmessa dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dello stato di Roma, con quella risultante dalle sue scritture di evidenza. L'Istituto Cassiere procederà altresì ogni tre mesi o prima, se ritenuto opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità del CNR stesso. Il CNR agevolerà l'Istituto Cassiere per quanto possibile nell'assolvimento di tale incombenza. Il CNR darà benestare all'Istituto Cassiere oppure segnalare le discordanze eventualmente rilevate, entro e non oltre 30 giorni dalla data di invio del "quadro di raccordo". L'Istituto Cassiere dovrà tenere al corrente e custodire con le necessarie cautele:

- Il conto riassuntivo del movimento di cassa;
- Il bollettario delle riscossioni;
- Eventuali altre evidenze che si rendessero necessarie.

L'Istituto Cassiere avrà l'obbligo di tenere aggiornati e custodire, di regola mediante sistemi informatici secondo le modalità di protocollo dell'Ordinativo Informatico:

- la giornaliera di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di riscossione e di pagamento ed il relativo bilancio;
- gli ordinativi telematici ed eventualmente cartacei nei casi di motivata necessità ed urgenza; le reversali di incasso ed i mandati di pagamento una volta estinti vengono restituiti all'ente tramite flusso telematico e, ove cartacei, entro un mese successivo all'avvenuta estinzione; le quietanze di riscossione e di pagamento dovranno essere consegnate in formato digitale salvo casi straordinari debitamente motivati ed accettati dal CNR;
- lo stato delle riscossioni e dei pagamenti al fine di accertare in ogni momento la posizione di incasso e di pagamento (elenco delle partite pendenti di riscossione e di pagamento ed elenco reversali e mandati inevasi);
- tutti gli altri registri che si rendessero necessari per la gestione di cui sopra, nonché quelli eventualmente previsti da norme di legge presenti e future.

Fermi gli obblighi di conservazione previsti per legge e le previsioni sulla documentazione del rapporto contenute nel presente Capitolato, l'Istituto Cassiere garantisce, per tutta la documentazione formata o ricevuta o trattata nel corso del relativo rapporto, il servizio di archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva, con le modalità previste dalla normativa vigente, tramite strutture tecnologiche proprie o di altri soggetti certificati alla conservazione.

La conservazione deve avvenire per tutti gli ordinativi relativi al periodo di validità della Convenzione. Ciascun documento deve essere conservato per almeno 10 anni (termine di conservazione). L'Istituto Cassiere dovrà garantire la disponibilità di tale servizio fino al termine di conservazione previsto, anche oltre la durata del contratto, consentendo al CNR l'estrazione, la riproduzione e la copia dei documenti conservati.

Art. 26 “Verifica di regolarità degli ordinativi di pagamento e dei tempi di pagamento”

Gli ordinativi di pagamento e di incasso (OPI), trasmessi telematicamente secondo la normativa vigente, dovranno essere eseguiti entro le 24h successive alla loro trasmissione; per quanto riguarda invece gli ordinativi che prevedono un supporto cartaceo, questi dovranno essere eseguiti non oltre il quinto giorno lavorativo dalla data di ricezione da parte dell'Istituto Cassiere della relativa PEC.

Eventuali costi aggiuntivi, penali, sanzioni o interessi passivi derivanti dalla tardiva o errata lavorazione degli ordinativi dovranno, indipendentemente dalla loro natura, essere rimborsati dall'Istituto Cassiere all'Ente.

Art. 27 “Trattamento fiscale degli importi pagati e riscossi”

Sugli ordinativi di pagamento e di incasso dovrà essere indicato il trattamento fiscale a cui devono essere assoggettati i documenti giustificativi di spesa o di introito, specie per quanto riguarda la normativa sull'imposta di bollo e altre eventuali disposizioni fiscali in vigore.

L'Istituto Cassiere resta sollevato da ogni responsabilità in caso di errata od omessa indicazione da parte del CNR.

L'Istituto Cassiere è comunque tenuto a fornire per tempo notizie o interpretazioni sulle norme vigenti in materia fiscale che riguardano gli incassi e i pagamenti del CNR.

Art. 28 “Compensi – Rimborso spese di gestione”

Per l'espletamento dei servizi di cassa di cui al presente capitolato verrà riconosciuto un compenso annuo onnicomprensivo nella misura determinata dall'esito della procedura di gara, stimato in Euro 60.000,00/anno esclusa IVA.

Nessun ulteriore onere, spesa o commissione potrà essere addebitato all'Ente.

Il pagamento del compenso per i servizi di tesoreria avverrà con liquidazione di fatture trimestrali posticipate emesse in modalità elettronica.

L'Istituto Cassiere assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'articolo citato.

Art. 29 “Obblighi inerenti i limiti di fabbisogno”

Ai sensi della normativa inerente i limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, l'Istituto Cassiere deve predisporre, ogni 15 giorni e comunque ogni qualvolta il CNR ne faccia richiesta, la documentazione apposita per consentire al CNR il monitoraggio della gestione dei flussi relativi ai prelevamenti in Banca d'Italia.

Art. 30 “Amministrazione titoli e valori in deposito”

L'Istituto Cassiere assumerà in custodia e amministrazione i valori e i titoli di proprietà del CNR.

A richiesta del CNR saranno, altresì, custoditi e amministrati titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore del CNR, con l'obbligo per l'Istituto Cassiere di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini del CNR, comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi finanziari.

Art. 31 “Responsabilità dell'Istituto Cassiere”

L'Istituto Cassiere è responsabile, a norma di legge, dei documenti contabili, dei fondi di cassa, dei titoli e di tutti i valori regolarmente affidatigli.

L'Istituto Cassiere è garante e responsabile della regolarità del funzionamento del servizio assunto in Convenzione.

L'Istituto Cassiere dovrà curare gratuitamente per conto del CNR la conservazione degli ordinativi informatici e ogni altro documento digitalmente firmato a essi correlato, in quanto contenuto nei flussi di dati scambiati con il CNR o derivanti dai precedenti rapporti di cassa, ai sensi del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 e ss.mm.ii. e delle relative prescrizioni tecniche emanate dall'Agenzia Digitale.

Art.32 “Ulteriori obblighi dell’Istituto Cassiere”

Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto della Convenzione l’Istituto Cassiere si obbliga a:

- a. dare immediata comunicazione al CNR delle azioni o degli atti che implicino utilizzo o immobilizzazione dell’agiacenza finanziaria;
- b. fornire tutta la documentazione probatoria ricevuta (atto di pignoramento e ordinanza di assegnazione) riferibile al pagamento eseguito a seguito delle azioni di cui al precedente punto a.;
- c. provvedere, nel termine di 24 ore dalla consegna del certificato di estinzione e/o rinuncia, alla rimozione dei vincoli di cui al precedente punto a.;
- d. contabilizzare gli interessi attivi sui conti correnti accesi ai fondi economici;
- e. esplicitare nel modo più chiaro possibile, evitando troncamenti nella causale, le informazioni contenute nelle “carte contabili” che originano incassi effettuati in assenza di ordinativo, in modo particolare per i tutti i pagamenti provenienti dall’estero, onde consentire al CNR di adempiere in tempi rapidi alla registrazione con l’esatta attribuzione del codice gestionale SIOPE ovvero dei codici gestionali che saranno resi obbligatori e ad ogni rilevazione conseguente;
- f. assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i..

Art.33 “Responsabile del servizio per l’Istituto Cassiere”

In sede di avvio del servizio l’Istituto Cassiere dovrà designare un proprio Responsabile del servizio al quale fare riferimento per tutte le esigenze relative all’esecuzione del contratto, comunicandone al CNR le generalità, i recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica.

L’Istituto Cassiere dovrà altresì designare un Referente tecnico per quanto attiene gli aspetti informatici e telematici di cui saranno comunicate al CNR le generalità, i recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica. In particolare, l’Istituto Cassiere dovrà garantire un servizio di assistenza operante durante il normale orario di lavoro, relativamente all’interscambio di flussi informatici e alla funzionalità in generale del servizio di cassa.

Il Responsabile del Servizio dovrà assicurare quotidianamente la presenza durante l’orario di servizio, presso l’Agenzia CNR di Piazzale Aldo Moro 7 Roma, per supportare l’Ente alla sollecita soluzione di problematiche connesse:

- per l’apertura e la chiusura dei POS nonché per quelle emerse in corso di gestione;
- per la richiesta delle carte di credito, nonché per quelle emerse in corso di gestione;
- per l’apertura e la chiusura dei conti correnti accesi ai fondi economici nonché per quelle emerse in corso di gestione;
- per le operazioni con l’estero;
- per le richieste di fidejussioni, nonché per la soluzione di eventuali problematiche emerse;

A tal fine andrà individuato con comunicazione formale da parte dell’Istituto cassiere il nominativo del Responsabile del Servizio e del Referente Tecnico. Con la medesima formalità si dovrà procedere in caso di variazione/sostituzione dei medesimi. _

Art.34 “Rispetto delle normative vigenti”

L’Istituto Cassiere si obbliga a rispettare, per il personale impiegato, le leggi concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché tutte le norme in materia di assicurazione.

L’Istituto Cassiere si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della Convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contemplate dai contratti collettivi di lavoro in vigore ed applicati alla categoria e nella località in cui viene eseguito il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da altro contratto collettivo successivamente stipulato ed altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, rimanendo esclusa qualsiasi responsabilità a carico del CNR per tutto quanto previsto dal presente articolo.

L'Istituto Cassiere si assume ogni responsabilità derivante da qualsiasi causa dipendente dall'esecuzione della Convenzione e, pertanto, esonera il CNR da ogni e qualsiasi responsabilità, che non sia quella eventualmente derivante da comportamento del CNR stesso, inerente l'esecuzione del servizio oggetto della Convenzione e si obbliga a sollevare il CNR da ogni azione o ragione, nessuna esclusa, che eventualmente potrebbe essere proposta contro di esso.

Il CNR rimane estraneo in qualsiasi caso ad ogni vertenza che dovesse sorgere tra l'Istituto Cassiere ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere.

Art.35 “Manutenzione locali e utenze”

L'Istituto Cassiere è unico responsabile della manutenzione ordinaria dei locali, messi a disposizione dal CNR, dove verrà svolto il servizio, nonché degli impianti ed attrezzature che lo stesso impiegherà nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato. L'Istituto Cassiere è tenuto, altresì, a provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti, previa autorizzazione del CNR, nonché alla manutenzione straordinaria delle attrezzature.

Sono altresì ad esclusivo carico dell'Istituto Cassiere le spese di pulizia e vigilanza, ed in genere tutti gli oneri, le contribuzioni e gli obblighi di qualsiasi natura, compreso l'allestimento delle sedi messe a disposizione dal CNR, dove verrà svolto il servizio oggetto del presente Capitolato.

L'Istituto Cassiere provvederà a pagare tutte le utenze relative ai locali messi a disposizione dal CNR, per quelle elettriche e telefoniche verranno volturati, ove possibile, i relativi contratti, mentre per gli impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati l'Istituto Cassiere provvederà al versamento semestrale del rimborso spese segnalato dagli uffici competenti del CNR.

Art.36 “Divieto di cessione e subconcessione della Convenzione”

E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale della Convenzione. La cessione della Convenzione è nulla ad ogni effetto.

In ragione della particolarità della prestazione e del rapporto fiduciario intrattenuto con il CNR nonché dei vincoli di riservatezza che ne derivano, è altresì vietata la subconcessione del servizio oggetto del presente Capitolato ovvero di parti di esso, pena la risoluzione immediata della Convenzione stessa, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art.37 “Attività commerciale”

L'Istituto Cassiere ha la facoltà di esercitare l'attività commerciale, presso i locali messi a disposizione dal CNR, anche mediante l'installazione di nuove postazioni bancomat (oltre a quelli già presenti e richiesti dal CNR).

Il CNR garantirà comunque l'esclusiva presenza nelle Aree di Ricerca dei soli bancomat dell'Istituto Cassiere che si aggiudicherà la presente procedura.

Art.38 “Modifiche alla Convenzione”

Durante la validità della Convenzione, di comune accordo tra le parti, potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso.

Le eventuali modificazioni di natura normativa (disposizioni legislative o regolamentari) che influiscano sull'Oggetto della convenzione, previo accordo tra le Parti, comporteranno gli adeguamenti consequenziali del contratto, senza ulteriori oneri a carico del CNR. A seguito di aggiudicazione è facoltà dell'Istituto bancario aggiudicatario dell'affidamento per i servizi di cui trattasi, proporre al CNR una convenzione per la concessione di prestiti, e offerta di servizi a favore del personale CNR.

Art. 39 “Penali”

Per ogni giorno di ritardo nei pagamenti che l’Istituto Cassiere dovrà effettuare sarà applicata la penale nella misura del 2% dell’importo relativo all’operazione. Sarà, altresì, dovuta una penale, commisurata al 2% dell’importo, in caso di accredito di somme con valuta ritardata rispetto alle disposizioni del presente Capitolato ovvero di cui all’offerta economica. In tutte le altre ipotesi di ritardato adempimento, relativamente a tutte le prestazioni oggetto del contratto, sarà applicata una penale giornaliera forfetaria nella misura di € 1.000,00. Il pagamento delle penali sarà effettuato dall’Istituto Cassiere mediante bonifico bancario a favore del CNR, in caso contrario il CNR provvederà all’escussione della cauzione per l’importo dovuto.

Resta inteso che sono a carico dell’Istituto Cassiere tutte le spese, anche legali, relative al mancato rispetto dei tempi e dei modi di erogazione del servizio.

Nel caso in cui il CNR, a causa di errori dell’Istituto Cassiere, riceva penalizzazioni di carattere amministrativo o finanziario dallo Stato ovvero da altre istituzioni sovraordinate, l’Istituto Cassiere è tenuto a risarcire tutti i danni che ne conseguono al CNR.

Le somme per le eventuali penalità sono versate dall’Istituto Cassiere cumulativamente, con cadenza trimestrale, tramite emissione di apposito bonifico a favore del CNR.

Il versamento deve essere effettuato entro 10 (dieci) giorni solari dalla scadenza del trimestre di riferimento. A fronte del mancato pagamento delle penali il CNR può rivalersi, senza necessità di preventiva diffida, sulla cauzione definitiva.

In tale caso, la cauzione deve essere reintegrata dal Concessionario entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla data di comunicazione dell’avvenuta riduzione.

Il mancato reintegro della cauzione, entro il termine prescritto, è causa di decadenza della Convenzione e di risoluzione del contratto.

E’ fatta salva in ogni caso la facoltà dell’Ente di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento delle obbligazioni da parte dell’Istituto Cassiere.

Art. 40 “Recesso e vicende soggettive dell’Istituto Cassiere”

Il CNR si riserva la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o Pec, ove non ritenesse congrue le proposte dell’Istituto Cassiere in conseguenza dell’attuazione di nuove norme di legge o regolamenti per le procedure di gestione amministrativo-contabile che regolino diversamente i tempi ed i modi di giacenza delle somme a qualunque titolo provenienti ed appartenenti al CNR, e comunque per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

In caso di recesso, le parti si impegnano a regolare le rispettive posizioni di debito e di credito entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di conclusione dei rapporti.

L’Istituto Cassiere deve, nel medesimo termine, corrispondere gli interessi di spettanza del CNR su eventuali rapporti fruttiferi e restituire i titoli e valori depositati a custodia.

Inoltre, qualora l’Istituto Cassiere mutasse la propria struttura organizzativa o il proprio assetto societario per fusioni, incorporazioni, ecc., si applicherà l’art. 217 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 41 “Decadenza e risoluzione della Convenzione”

Il CNR può dichiarare la decadenza e la conseguente risoluzione della Convenzione ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice comunicazione di avvalersi della clausola risolutiva, nei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute inadempienze dell’Istituto Cassiere nell’esecuzione delle obbligazioni assunte, anche a seguito di ordini impartiti dal Direttore dell’Ufficio Bilancio nell’esecuzione del contratto;
- revoca all’Istituto Cassiere dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia;
- fallimento, liquidazione, concordato preventivo senza continuità aziendale o qualsiasi altra procedura concorsuale a carico dell’Istituto Cassiere;

- d. mancata osservanza delle norme di legge e di contratto nei confronti del personale dipendente impiegato ai fini dell'esecuzione del contratto, ivi comprese le norme che disciplinano la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e. riduzione del numero delle agenzie/sportelli, del personale dedicato e dei referenti, indicati in sede di offerta;
- f. violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62 "Regolamento Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- g. violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel Patto d'integrità, sottoscritto dall'Istituto Cassiere in sede di gara, ai sensi dell'art.1 comma 17 Legge 190/2012.

Al di fuori delle ipotesi suddette il CNR, in presenza di inadempienze che compromettano la regolarità del servizio, procederà alla contestazione per iscritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., assegnando un termine congruo per sanare l'inadempienza o presentare le proprie giustificazioni.

Decorso il termine assegnato, senza che sia sanato l'inadempimento, o qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute accoglibili, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, il CNR, oltre all'applicazione delle penalità previste, si riserva di procedere all'esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. In caso di risoluzione del contratto, le parti si impegnano a regolare le rispettive posizioni, di debito e di credito entro trenta giorni dalla data di conclusione dei rapporti.

L'Istituto Cassiere deve, nel medesimo termine, corrispondere gli interessi di spettanza al CNR su eventuali rapporti fruttiferi e restituire i titoli e valori depositati a custodia.

Art. 42 “Spese di stipula e di registrazione della convenzione”

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del capitolato e alla stipula della Convenzione ivi comprese la registrazione, la bollatura, i diritti di segreteria e di copia saranno a carico dell'Istituto Cassiere. La stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltre tramite PEC.

Art. 43 “Trattamento dati personali”

Ai sensi della normativa vigente, l'Istituto Cassiere è responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti del CNR, dei quali viene a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio. Tali dati, quindi, potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del servizio di cassa e non potranno in alcun modo essere estratti o duplicati in database diversi dall'originale. L'Istituto Cassiere si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali al CNR prima della stipula del contratto.

Art. 44 “Controversie – Foro competente”

Per tutte le controversie che dovessero sorgere fra le parti relativamente all'esecuzione o all'interpretazione del contratto è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche

(Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025034)

SOMMARIO

PARTE I DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ CONTABILE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

- Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni e denominazioni
- Art. 3 - Principi contabili
- Art. 4 - Funzioni obiettivo
- Art. 5 - Centri di responsabilità

TITOLO II DOCUMENTI PREVISIONALI

- Art. 6 - Principi informativi per la gestione e la formazione del bilancio preventivo
- Art. 7 - Programmazione economica e finanziaria
- Art. 8 - Relazione programmatica
- Art. 9 - Procedimento di adozione del bilancio preventivo
- Art. 10 - Bilancio pluriennale
- Art. 11 - Bilancio preventivo
- Art. 12 - Preventivo finanziario
- Art. 13 - Classificazione delle entrate e delle uscite
- Art. 14 - Quadro generale riassuntivo
- Art. 15 - Preventivo economico
- Art. 16 - Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione
- Art. 17 - Relazione del collegio dei revisori dei conti al bilancio di previsione
- Art. 18 - Fondo di riserva per le spese impreviste
- Art. 19 - Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso
- Art. 20 - Fondo rischi ed oneri
- Art. 21 - Assestamento, variazioni e storni ai piani di gestione ed al bilancio preventivo
- Art. 22 - Gestione provvisoria

TITOLO III GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

- Art. 23 - Gestione delle entrate
- Art. 24 - Accertamento
- Art. 25 - Riscossione e versamento
- Art. 26 - Vigilanza sulla gestione delle entrate
- Art. 27 - Gestione delle uscite
- Art. 28 - Impegno
- Art. 29 - Liquidazione
- Art. 30 - Titoli di pagamento
- Art. 31 - Gestione dei residui

Art. 32 - Pagamenti in forma diretta

Art. 33 - Fondi per spese in contanti
Art. 34 - Servizio di cassa
Art. 35 - Pagamenti per mezzo di carte di credito

Art. 36 - Accensione di mutui
Art. 37 - Anticipazioni di cassa
Art. 38 - Sistema di contabilità analitica

TITOLO IV SCRITTURE CONTABILI

Art. 39 - Disposizioni generali
Art. 40 - Scritture finanziarie
Art. 41 - Scritture economiche
Art. 42 - Scritture patrimoniali

TITOLO V RISULTANZE DELLA GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Art. 43 - Rendiconto generale
Art. 44 - Conto del bilancio
Art. 45 - Riaccertamento dei residui ed inesigibilità dei crediti
Art. 46 - Conto economico
Art. 47 - Stato patrimoniale
Art. 48 - Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali
Art. 49 - Nota integrativa
Art. 50 - Situazione amministrativa
Art. 51 - Relazione sulla gestione
Art. 52 - Consuntivo dei centri di responsabilità
Art. 53 - Relazione del Collegio dei revisori dei conti al rendiconto generale

TITOLO VI SISTEMI DI CONTROLLO

Art. 54 - Controllo di gestione
Art. 55 - Collegio dei revisori dei conti
Art. 56 - Verballi
Art. 57 - Incompatibilità e responsabilità

PARTE II DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Ambito di applicazione

Art. 58 - Normativa applicabile

Capo II Svolgimento dell'attività contrattuale

Art. 59 - Decisione di contrattare
Art. 60 - Conclusione dei contratti
Art. 61 - Controlli sulla esecuzione del contratto
Art. 62 - Funzionario responsabile del procedimento contrattuale
Art. 63 - Supporto all'attività contrattuale
Art. 64 - Repertorio contratti

Capo III Clausole contrattuali

- Art. 65 - Termini e durata dei contratti
- Art. 66 - Prezzi
- Art. 67 - Rinnovo e proroga dei contratti
- Art. 68 - Variazione dei contratti in corso di esecuzione
- Art. 69 - Contratti aperti
- Art. 70 - Clausola penale
- Art. 71 - Cauzione definitiva

Capo IV Procedure di scelta del contraente

- Art. 72 - Procedure di scelta del contraente
- Art. 73 - Utilizzazione dei concorsi di progettazione
- Art. 74 - Utilizzazione delle procedure negoziate concorrenziali con bando
- Art. 75 - Utilizzazione delle procedure negoziate non concorrenziali
- Art. 76 - Utilizzazione delle procedure ristrette con bando
- Art. 77 - Utilizzazione delle procedure aperte
- Art. 78 - Utilizzazione delle procedure concorrenziali, ristrette o negoziate, senza bando
- Art. 79 - Competenze per l'ammissione alla procedura e per la scelta del contraente
- Art. 80 - Criteri di scelta del contraente. Offerte anomale
- Art. 81 - Norme comuni alle procedure con bando
- Art. 82 - Ammissione alle procedure e individuazione dei soggetti da invitare o da interpellare
- Art. 83 - Svolgimento dei concorsi di progettazione
- Art. 84 - Svolgimento delle procedure negoziate
- Art. 85 - Svolgimento delle procedure aperte e delle procedure ristrette

TITOLO II DISPOSIZIONI SPECIALI

- Art. 86 - Contratti di permuta
- Art. 87 - Contratti di commercializzazione al pubblico
- Art. 88 - Contratti di leasing finanziario
- Art. 89 - Prestazioni di lavoro autonomo
- Art. 90 - Donazioni, eredità, legati
- Art. 91 - Ufficiale rogante

PARTE III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 92 - Limiti di valore
- Art. 93 - Regime transitorio delle competenze
- Art. 94 - Abrogazioni
- Art. 95 - Rapporti contrattuali in essere
- Art. 96 - Norme finali e transitorie

PARTE I

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ CONTABILE

Titolo I

Disposizioni generali e articolazioni organizzative

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto di riordino", e con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, nell'ambito dell'autonomia finanziaria e contabile degli enti pubblici di ricerca sancita dall'articolo 8, comma 1 della legge 9 maggio 1989 n. 168. Esso disciplina le materie di cui all'articolo 19, comma 3 del decreto di riordino anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli Enti Pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

2. Le disposizioni del presente regolamento mirano a realizzare un sistema contabile integrato tra contabilità finanziaria, contabilità economico patrimoniale e contabilità analitica, allo scopo di fornire il quadro complessivo dei ricavi e dei costi, delle entrate e delle spese nonché delle conseguenti variazioni nel patrimonio, per realizzare, anche attraverso l'analisi dei costi ed il controllo di gestione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.

Art. 2

(Definizioni e denominazioni)

1. Nel presente Regolamento si intendono per:

- a) «istituto cassiere»: il responsabile del servizio cassa esercitato per conto del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). È un istituto di credito che, previa sottoscrizione di una convenzione, provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese per conto dell'Ente senza alcuna corresponsabilità nella gestione delle risorse;
- b) «centro di costo e/o di ricavo»: l'entità, cui vengono imputati i costi diretti ed indiretti al fine di conoscerne il costo complessivo, e i ricavi derivanti dall'attività svolta;
- c) «centro di responsabilità»: la struttura organizzativa incaricata di assumere le decisioni in ordine alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
- d) «costo»: la causa economica dell'uscita finanziaria sopportata dall'operatore economico per acquisire un fattore produttivo, ovvero l'accadimento di gestione che incide negativamente sul patrimonio dell'Ente;
- e) «entrata finanziaria»: l'aumento di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero la diminuzione di valori numerari assimilati e presunti passivi;
- f) «titolare del centro di responsabilità»: qualunque soggetto, dipendente o non dipendente, preposto ad un centro di responsabilità;
- g) «ricavo/provento»: la causa economica dell'entrata finanziaria e non, che l'operatore economico riceve dallo scambio di beni e servizi, ovvero l'accadimento di gestione che incide positivamente sul patrimonio dell'Ente;
- h) «risultato di amministrazione»: somma algebrica tra il fondo di cassa (o deficit di cassa), residui attivi e residui passivi. Se il saldo è di segno positivo, negativo o uguale a zero, il risultato costituisce, rispettivamente, avanzo, disavanzo o pareggio di amministrazione;
- i) «unità previsionale di base» (di seguito denominata UPB): insieme organico di risorse finanziarie finalizzate a distinti obiettivi programmatici (con centri di responsabilità individuati nei dipartimenti), all'obiettivo ricerca spontanea a tema libero di cui all'articolo 42 comma 1 del Regolamento di organizzazione e funzionamento, nonché ad un obiettivo funzionale (con centro di responsabilità individuato nell'amministrazione centrale dell'Ente);
- l) «uscita finanziaria»: la diminuzione di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero l'aumento di valori numerari assimilati e presunti passivi.

m) «regolamenti»: testi normativi di cui all'articolo 19, del decreto di riordino;

n) «disciplinari»: testi normativi, adottati con apposite delibere del Consiglio di amministrazione, sulla base di una proposta del direttore generale e sentito il Collegio dei revisori dei conti, che agevolano l'applicazione del presente regolamento.

Art. 3

(Principi contabili)

1. Il CNR ispira la propria gestione ai principi contabili vigenti in materia di ordinamento degli enti pubblici.

Art. 4

(Funzioni obiettivo)

1. Le funzioni obiettivo, individuate con riguardo al processo di programmazione di cui all'articolo 42 del regolamento di organizzazione e funzionamento, consistono in: progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico, in coerenza con le macroaree dell'Ente; progetti di sviluppo delle competenze professionali, strumentali ed infrastrutturali; ricerca spontanea a tema libero.

2. L'articolazione degli strumenti di pianificazione, programmazione e rendicontazione per funzioni obiettivo permette agli organi di governo di avere contezza circa la provenienza e l'impiego delle risorse destinate alle singole attività dell'Ente previste dall'articolo 3 del decreto di riordino.

Art. 5

(Centri di responsabilità)

1. In coerenza con l'assetto organizzativo delineato nel regolamento di organizzazione e funzionamento, il CNR si articola in centri di responsabilità.

2. Costituiscono centri di responsabilità:

- a) programmatici di primo livello: ciascun dipartimento;
- b) di attività scientifica di primo livello: gli istituti;
- c) funzionali di primo livello: la direzione generale;
- d) funzionali di secondo livello: il complesso degli uffici di diretta collaborazione, e ciascuna delle direzioni centrali;
- e) funzionali di terzo livello: gli uffici dell'amministrazione centrale dell'Ente.

3. Ai centri di responsabilità di primo livello si applica l'articolo 20 della legge 16 gennaio 2003, n.3.

4. I dipartimenti, il cui assetto è in stretta correlazione con le linee tematiche a carattere strategico che fanno parte delle funzioni obiettivo, coordinano la realizzazione di programmi e progetti di ricerca affidati agli istituti o ad organi esecutori esterni. Gli istituti assolvono nei confronti dei dipartimenti la responsabilità di svolgimento delle commesse di ricerca a loro affidate.

Titolo II

Documenti previsionali

Art. 6

(Principi informativi per la gestione e la formazione del bilancio preventivo)

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno. Esso inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio preventivo.

3. La gestione è unica, come unico è il relativo bilancio.

4. Il bilancio preventivo, nella sua componente finanziaria, è formulato in termini di competenza e di cassa ed è articolato in UPB.

5. Tutte le entrate e tutte le uscite in conto competenza debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, limitatamente alla quota imputabile all'esercizio, senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.
6. Tutte le entrate e tutte le uscite di cassa debbono essere iscritte in bilancio senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.
7. Per ogni UPB il bilancio indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l'ammontare degli stanziamenti delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso definiti al momento della redazione del documento previsionale, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui.
8. Sono considerate incassate le somme versate al cassiere e pagate le somme erogate dal cassiere.
9. Nel preventivo finanziario è iscritta come posta a sé stante, rispettivamente dell'entrata e della uscita, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; è iscritto, altresì, tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
10. Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilità, mentre quelli relativi alle uscite sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete capacità operative dell'Ente nel periodo di riferimento.
11. Nel bilancio preventivo le uscite iscritte devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste, affinché il bilancio risulti comunque in pareggio.
12. Sono vietate gestioni di fondi al di fuori del bilancio.

Art. 7

(Programmazione economica e finanziaria)

1. Il risultato del processo di programmazione è rappresentato nei seguenti documenti:
 - a) la relazione programmatica;
 - b) il piano di gestione dei centri di responsabilità;
 - c) il bilancio programmatico dei dipartimenti ed il bilancio funzionale dell'amministrazione centrale dell'Ente;
 - d) il bilancio pluriennale;
 - e) il bilancio preventivo.

Art. 8

(Relazione programmatica)

1. La Relazione programmatica è redatta ogni anno dal Presidente sulla base del piano triennale dell'Ente e descrive le linee strategiche da intraprendere o sviluppare.

Art. 9

(Procedimento di adozione del bilancio preventivo)

1. I centri di responsabilità di attività scientifica, ai sensi dell'articolo 42, comma 10 e dell'articolo 44 del regolamento di organizzazione e funzionamento, predispongono la proposta di piano di gestione articolato per commesse, secondo le indicazioni concordate con i centri di responsabilità programmatici, descrivendo le previsioni quali-quantitative, in termini sia finanziari che economici, necessarie per realizzare le commesse ricevute e più in particolare le attività di ricerca in atto.
2. I centri di responsabilità programmatici coordinano, anche in sede di Consiglio dei direttori di dipartimento, il processo al fine di rendere coerenti le attività contenute nel piano con le risorse finanziarie ed economiche disponibili, sia come conseguenza della allocazione delle disponibilità di competenza, sia di quelle provenienti da esercizi precedenti non utilizzate di cui sia prevista la destinazione ai sensi dell'articolo 28 comma 4 secondo periodo, distinguendo l'esercizio di prevista spendibilità.

3. I piani di gestione descritti nel comma 1 confluiscono nei bilanci programmatici dei dipartimenti in corrispondenza con i rispettivi obiettivi progettuali.
4. I centri di responsabilità funzionali elaborano, secondo le indicazioni formulate dal direttore generale, le proprie proposte di piano di gestione. Tali piani di gestione confluiscono nel bilancio funzionale dell'amministrazione centrale dell'Ente.
5. A seguito dell'approvazione del piano triennale di attività ai sensi dell'articolo 42, comma 11 del regolamento di organizzazione e funzionamento, il direttore generale verifica la coerenza delle diverse componenti del piano di gestione, integrato con le proposte di ricerca spontanea a tema libero di cui all'articolo 42, comma 5 del regolamento di organizzazione e funzionamento e predispone il progetto di bilancio preventivo, da sottoporre al Presidente, sulla base delle risultanze dei bilanci programmatici dei dipartimenti e di quello funzionale dell'amministrazione centrale dell'Ente.
6. Il Presidente, entro il 20 novembre, sottopone il progetto di bilancio, con allegata la propria relazione programmatica, al Collegio dei revisori dei conti e al Consiglio di amministrazione.
7. Il Consiglio di amministrazione, entro il 30 novembre, approva il bilancio preventivo del CNR.
8. Il bilancio preventivo è trasmesso ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del decreto di riordino al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 10

(Bilancio pluriennale)

1. Il bilancio pluriennale è redatto solo in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio in relazione al piano triennale di attività di cui al regolamento di organizzazione e funzionamento. Esso descrive, in termini finanziari, le linee strategiche dell'Ente coerentemente evidenziate nella relazione programmatica.
2. Il bilancio pluriennale è redatto distintamente per UPB in termini di sola competenza e presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del preventivo finanziario decisionale.
3. Il bilancio pluriennale è annualmente aggiornato in occasione della presentazione del bilancio preventivo.

Art. 11

(Bilancio preventivo)

1. Il bilancio preventivo è composto dai seguenti documenti:
 - a) il preventivo finanziario;
 - b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
 - c) il preventivo economico.
2. Costituiscono allegati al bilancio preventivo:
 - a) il bilancio pluriennale;
 - b) la relazione programmatica;
 - c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
 - d) la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
 - e) il preventivo finanziario riclassificato per funzioni obiettivo di cui all'articolo 4.
3. Il bilancio preventivo annuale ha carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa.

Art. 12

(Preventivo finanziario)

1. Il preventivo finanziario si distingue in «decisionale» e «gestionale». Il preventivo finanziario decisionale è formulato in termini di competenza e di cassa e si articola, per le entrate e per le uscite, in UPB. Il preventivo finanziario decisionale è approvato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il preventivo finanziario gestionale è formulato in termini di competenza e di cassa e si articola, per le entrate e per le uscite, in UPB ed in centri di responsabilità di attività scientifica nonché in centri di responsabilità funzionali.
3. Il preventivo finanziario decisionale è corredato della pianta organica del personale nonché degli allegati di cui all'articolo 60, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 13

(Classificazione delle entrate e delle uscite)

1. Le somme oggetto delle previsioni di entrata sono iscritte nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale "decisionale" mediante i seguenti livelli di classificazione:
 - a) Il I livello classifica le entrate in relazione alle UPB;
 - b) Il II livello, rappresentato dai titoli, distingue le entrate in: entrate derivanti da trasferimenti; compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici; entrate diverse; alienazioni patrimoniali e riscossione di crediti; ricorso al mercato finanziario; partite di giro;
 - c) Il III livello, rappresentato dalle categorie, distingue le entrate secondo la specifica natura dei cespiti.
2. Le somme oggetto delle previsioni di uscita sono iscritte nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale "decisionale" mediante i seguenti livelli di classificazione:
 - a) Il I livello distingue le uscite in relazione alle UPB;
 - b) Il II livello, rappresentato dai titoli, distingue le uscite in: spese correnti; spese di investimento; rimborso prestiti; fondi di riserva e speciali; partite di giro;
 - c) Il III livello, rappresentato dalle categorie, classifica le uscite secondo la loro specifica natura economica.
3. Nel bilancio annuale "gestionale" ciascuna UPB è ulteriormente ripartita:
 - a) in centri di responsabilità di attività scientifica ed in centri di responsabilità funzionali;
 - b) in capitoli, a seconda dell'oggetto della entrata o della uscita.
4. I preventivi finanziari "decisionale" e "gestionale" sono redatti, rispettivamente, secondo gli schemi di cui agli allegati 1 e 2 al presente regolamento.
5. A soli fini comparativi, il preventivo finanziario decisionale riporta, limitatamente alle uscite, le spese riclassificate secondo la tecnica del "full costing", che consente di esporre tutte le spese ad imputazione diretta ed indiretta delle singole UPB.
6. Le partite di giro comprendono le entrate e le uscite che l'Ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione ovvero per conto di terzi, che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, nonché le somme somministrate agli economi.

Art. 14

(Quadro generale riassuntivo)

1. Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria è redatto in conformità dell'allegato 3 al presente regolamento in cui sono riepilogate le previsioni di competenza e di cassa.

Art. 15

(Preventivo economico)

1. Il preventivo economico dell'Ente, di cui all'allegato 4, racchiude le misurazioni economiche dei proventi e dei costi che si prevede di realizzare, durante la gestione.
2. Il preventivo economico pone a raffronto non solo i proventi ed i costi della gestione d'esercizio, ma anche le poste economiche che non avranno nello stesso esercizio la contemporanea manifestazione finanziaria e le altre poste, sempre economiche, provenienti dalle utilità dei beni patrimoniali da impiegare nella gestione a cui il preventivo economico si riferisce.

Art. 16

(Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione)

1. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce, conforme all'allegato 5 al presente regolamento.
2. La tabella deve dare adeguata dimostrazione del processo di stima ed indicare gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo.

3. Del presunto avanzo di amministrazione se ne potrà disporre quando sia dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato.

4. Del presunto disavanzo di amministrazione deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione del bilancio preventivo al fine del relativo assorbimento e il Consiglio di amministrazione deve, nella relativa deliberazione, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.

Art. 17

(Relazione del Collegio dei revisori dei conti al bilancio di previsione)

1. Il bilancio di previsione, almeno dieci giorni prima della delibera del Consiglio di amministrazione, è sottoposto all'attenzione del Collegio dei revisori dei conti che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone l'approvazione o meno.

2. La relazione deve contenere considerazioni e valutazioni sul programma annuale e sugli obiettivi che l'Ente intende realizzare ed, in particolare, sull'attendibilità delle entrate sulla base della documentazione e degli elementi di conoscenza forniti dall'Ente nella relazione programmatica, nonché sulla congruità delle spese, tenendo presente l'ammontare delle risorse consumate negli esercizi precedenti, le variazioni apportate e gli stanziamenti proposti.

Art. 18

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Nel bilancio preventivo, sia di competenza e sia di cassa, è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non può essere superiore al tre per cento e inferiore all'un per cento del totale delle uscite correnti. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento.

2. L'utilizzo delle relative disponibilità è effettuato con il procedimento di variazione al bilancio preventivo.

Art. 19

(Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso)

1. Nel bilancio preventivo, sia di competenza e sia di cassa, è istituito un fondo speciale per i presumibili oneri lordi connessi con i rinnovi del contratto di lavoro del personale dipendente. Su tale capitolo non possono essere assunti impegni di spesa né possono essere emessi mandati di pagamento, ma si provvede a trasferire, all'occorrenza, con provvedimento del direttore generale, immediatamente esecutivo, le somme necessarie ai pertinenti capitoli di bilancio.

2. Nell'esercizio di competenza, in relazione agli oneri recati dai rinnovi contrattuali, vengono trasferite ai pertinenti capitoli le somme di cui al comma 1 ai fini dell'assunzione dei relativi impegni. In caso di mancata sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro le somme non impegnate confluiscono nell'avanzo di amministrazione. Di tale operazione viene data dettagliata informativa nella nota integrativa del rendiconto generale.

3. L'ammontare degli oneri di cui al comma 1 non concorre alla determinazione delle spese del personale iscritte nel bilancio preventivo ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'un per cento indicata all'ultimo capoverso dell'allegato 6, riferito all'articolo 59, del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509.

Art. 20

(Fondo rischi ed oneri)

1. Gli accantonamenti al fondo rischi ed oneri, per spese future e per ripristino investimenti, presentano previsioni di sola competenza.

2. Su tali stanziamenti non possono essere emessi mandati e l'utilizzo delle relative disponibilità è effettuato con il procedimento di variazione al bilancio preventivo.

Art. 21

(Assestamento, variazioni e storni ai piani di gestione ed al bilancio preventivo)

1. Sulla base dei risultati del rendiconto finanziario, il direttore generale predispone l'assestamento dei piani di gestione e del bilancio preventivo. L'assestamento del bilancio preventivo è deliberato entro il termine del 30 luglio di ciascun anno dal Consiglio di amministrazione, secondo le procedure e le norme previste per l'approvazione del bilancio di cui all'articolo 9.
2. Modifiche alle assegnazioni iscritte nei piani di gestione, con conseguenti assestamenti, variazioni e storni al bilancio preventivo, possono essere apportati anche a seguito di eventi, diversi dall'assestamento, intervenuti nel corso dell'esercizio come specificato nei commi successivi.
3. Possono essere adottate dai titolari dei corrispondenti centri di responsabilità e nel rispetto dell'articolo 49 del regolamento di organizzazione e funzionamento:
 - a) le modifiche ai piani di gestione, con i conseguenti storni di bilancio, riguardanti le somme stanziare a favore di ciascun dipartimento purché classificate nel medesimo titolo e nell'ambito dello stesso programma o progetto;
 - b) le modifiche ai piani di gestione, con i conseguenti storni di bilancio, riguardanti le somme stanziare a favore di ciascun istituto purché classificate nel medesimo titolo e nell'ambito della stessa commessa;
 - c) le modifiche ai piani di gestione, con i conseguenti storni di bilancio, riguardanti le somme stanziare a favore dell'amministrazione centrale dell'Ente e dei centri di responsabilità funzionali purché classificate nella medesima categoria;
 - d) le modifiche ai piani di gestione, con le conseguenti variazioni di bilancio, per nuove o maggiori entrate derivanti da prestazioni di servizi, rimborsi corrisposti da terzi e proventi vari.
4. Possono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione le ulteriori variazioni, comprese quelle per l'utilizzo dei fondi di cui agli articoli 18 e 20.
5. Il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione può delegare l'approvazione delle variazioni al bilancio preventivo al Presidente, al direttore generale ed ai direttori dei dipartimenti.
6. Le delibere stabiliscono per ciascuno dei soggetti di cui al comma 5 le tipologie ed i limiti di importo entro i quali viene delegata l'approvazione delle variazioni al bilancio preventivo.
7. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.
8. Sono vietati gli storni dalla gestione dei residui a quella di competenza o viceversa.
9. L'approvazione delle modifiche ai piani di gestione ed al bilancio preventivo deve essere comunicata a tutti i centri di responsabilità interessati.

Art. 22

(Gestione provvisoria)

1. Nel caso in cui il bilancio preventivo non sia approvato entro la chiusura dell'esercizio finanziario in corso, il Consiglio di amministrazione può deliberare il ricorso all'istituto della gestione provvisoria per non oltre quattro mesi. In tale regime le spese mensili non possono eccedere un dodicesimo di quelle risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi.

Titolo III **Gestione economico-finanziaria**

Art. 23

(Gestione delle entrate)

1. La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

Art. 24

(Accertamento)

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con cui, sulla base di idonea documentazione, si verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, si individua il debitore, si quantifica la somma da incassare e si fissa la relativa scadenza.

2. L'accertamento presuppone:

- a) la fondatezza del credito, ossia la sussistenza di obbligazioni giuridiche a carico di terzi verso l'Ente;
- b) la certezza del credito, ossia non soggetto ad oneri e/o condizioni;
- c) la competenza finanziaria ed economica a favore dell'esercizio considerato.

Art. 25

(Riscossione e versamento)

1. Le entrate sono riscosse allorché il soggetto che vi è tenuto effettua il pagamento della relativa somma all'Ente, tramite l'istituto incaricato del servizio di cassa o altro ufficio o agente a ciò autorizzato ovvero mediante il servizio dei conti correnti postali previa emissione di apposita reversale con cadenza da stabilirsi nella convenzione di cui all'articolo 34, e l'Ente ne ha avuto comunicazione.

2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al cassiere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 34.

3. L'ordinativo d'incasso contiene almeno:

- a) l'indicazione del debitore;
- b) l'ammontare della somma da riscuotere;
- c) la causale;
- d) l'indicazione del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata distintamente per residui o competenza;
- e) il numero progressivo;
- f) l'esercizio finanziario e la data di emissione.

4. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.

5. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi.

6. Il versamento consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'Ente e deve aver luogo nei termini di legge ovvero previsti da specifiche convenzioni.

Art. 26

(Vigilanza sulla gestione delle entrate)

1. I titolari dei centri di responsabilità dell'Ente che hanno gestione di entrate curano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate siano fatti prontamente e integralmente.

Art. 27

(Gestione delle uscite)

1. La gestione delle uscite si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

Art. 28

(Impegno)

1. L'impegno costituisce autorizzazione ad impiegare le risorse finanziarie assegnate ad ogni centro di responsabilità, con cui, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione.

2. La registrazione dell'impegno è subordinata alla preventiva verifica della regolarità della documentazione e dell'esistenza dei fondi sui pertinenti capitoli di bilancio, anche con riferimento alle dotazioni relative alle diverse commesse.

3. A fronte degli oneri connessi ad obbligazioni negoziali pluriennali correlate a prestazioni a carico di terzi, può essere assunto un impegno globale, provvedendo ad annotarlo, con idonee evidenze anche informatiche, nel partitario degli

impegni. A carico del singolo esercizio è assunto un impegno pari alle obbligazioni connesse alle prestazioni effettivamente rese. L'importo complessivo degli impegni globali, compresi quelli di cui all'articolo 36, comma 2, che l'Ente può assumere non può comunque superare per ciascun esercizio successivo il venti per cento dei finanziamenti trasferiti annualmente dal MIUR a carico del fondo ordinario per le istituzioni e gli enti di ricerca.

4. Le somme stanziare e non impegnate costituiscono economie di spesa. Qualora tali somme siano destinate all'esecuzione di un programma o di un progetto da perfezionare in un determinato arco temporale, le medesime vengono riportate, con specifica evidenziazione nei piani di gestione, negli esercizi successivi, secondo quanto previsto e fino alla conclusione del programma o del progetto.

5. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sono definite le modalità operative di gestione degli impegni con riferimento all'articolazione delle attività per commesse e ai relativi compiti dei responsabili di commessa anche in applicazione dell'articolo 29 comma 2 del regolamento di organizzazione e funzionamento.

Art. 29

(Liquidazione)

1. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.

2. La liquidazione è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

Art. 30

(Titoli di pagamento)

1. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo, tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

2. I mandati di pagamento contengono almeno i seguenti elementi:

- a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
- b) la data di emissione;
- c) il capitolo su cui la spesa è imputata, distintamente per competenza o residui;
- d) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;
- e) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
- f) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
- g) le modalità di pagamento.

3. I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.

4. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal cassiere all'Ente per il pagamento in conto residui.

5. Le uscite impegnate e non pagate costituiscono residui passivi.

6. Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, di documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai buoni di carico, quando si tratta di magazzino, dalla copia degli atti d'impegno o dall'annotazione degli estremi dell'atto di impegno, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa. La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni.

7. Il CNR può provvedere ai pagamenti mediante mandati informatici, da effettuarsi nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni.

Art. 31

(Gestione dei residui)

1. La gestione della competenza è separata da quella dei residui.

2. I residui attivi e passivi devono risultare nelle scritture, distintamente per esercizio di provenienza.
3. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.
4. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'Ente quale creditore della correlativa entrata.

Art. 32

(Pagamenti in forma diretta)

1. E' possibile disporre pagamenti in forma diretta per le seguenti spese, sempre che l'importo unitario di ciascuna di esse non ecceda i duemilacinquecento euro:
 - a) spese d'ufficio;
 - b) spese causali;
 - c) spese per riparazioni e manutenzioni ordinarie di immobili e mobili;
 - d) spese postali;
 - e) spese per il funzionamento di automezzi;
 - f) spese per l'acquisto di libri, giornali, pubblicazioni periodiche e simili;
 - g) spese per missioni e relativi anticipi;
 - h) spese di rappresentanza;
 - i) spese per materiali di consumo di laboratorio;
 - l) spese per seminari e conferenze;
 - m) spese per le quali sia difficoltosa ogni altra forma di pagamento.
2. Per i pagamenti che singolarmente non superino duecentocinquanta euro è sufficiente la dichiarazione sull'oggetto e destinazione della spesa, resa, sotto la propria responsabilità, dal soggetto che ha effettuato il pagamento, con la quale si dà conto della oggettiva impossibilità di presentare la documentazione giustificativa.
3. I pagamenti in forma diretta sono effettuati in contanti o per mezzo di carte di credito secondo quanto stabilito al riguardo dall'articolo 35.
4. Il direttore generale, per l'amministrazione centrale dell'Ente, e i titolari degli altri centri di responsabilità conferiscono gli incarichi di economo a personale afferente al centro di responsabilità stesso, per una durata determinata, comunque non superiore a tre anni, rinnovabile. L'atto di conferimento dell'incarico designa il soggetto preposto a sostituire l'economo in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Art. 33

(Fondi per spese in contanti)

1. Per consentire l'effettuazione di spese in contanti, ai sensi dell'articolo precedente, sono costituiti appositi fondi economici. A tal fine gli economisti sono dotati di apposito fondo, reintegrabile nel corso dell'esercizio previa rendicontazione delle somme già spese, il cui importo non può eccedere l'ammontare annualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.
2. Con i fondi di cui al precedente comma gli economisti eseguono direttamente i pagamenti in contanti e rimborsano o anticipano ai funzionari competenti le somme per i pagamenti effettuati, o da effettuare, in contanti.
3. Gli economisti tengono un registro cronologico generale, sul quale devono essere annotate tutte le operazioni effettuate, e rendono il conto al competente ufficio preposto alle funzioni di ragioneria.

Art. 34

(Servizio di cassa)

1. Il servizio riscossione e pagamento è affidato, con apposita convenzione approvata dal Consiglio di amministrazione, previo espletamento di apposita gara ad evidenza pubblica, ad un istituto di credito, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni e dall'articolo 20 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. Il pagamento di qualsiasi atto di spesa deve essere eseguito dall'istituto cassiere sulla base di regolari mandati trasmessi anche mediante procedure di tipo telematico. La riscossione delle risorse può avere luogo provvisoriamente, anche senza reversali d'incasso, con regolarizzazione successiva su richiesta dell'istituto cassiere. Analogamente si può provvedere al pagamento di atti di spesa aventi carattere obbligatorio o urgente tramite l'istituto cassiere senza il relativo mandato di pagamento e solo ed esclusivamente nei casi in cui l'urgenza non consenta materialmente la

tempestiva emissione dello stesso. Detti pagamenti dovranno comunque essere regolarizzati nei termini di cui alla convenzione stipulata con l'istituto cassiere.

3. La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere le modalità per l'autonomo espletamento del servizio di cassa in favore dei centri di responsabilità e deve consentire di movimentare, su più agenzie, i conti intestati ai centri di responsabilità.

4. I rapporti con l'istituto cassiere sono intrattenuti per via informatica, mediante la rete dell'Ente.

5. I centri di responsabilità sono tenuti a trasmettere semestralmente al direttore generale l'estratto dei conti correnti di cui sono titolari.

Art.35

(Pagamenti per mezzo di carte di credito)

1. Al fine di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 32, gli economisti curano il rilascio di carte di credito a favore di dipendenti dell'Ente individuati dal direttore generale, per l'amministrazione centrale dell'Ente, e dai titolari dei centri di responsabilità. L'utilizzo delle carte di credito quale sistema di pagamento avviene nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero del Tesoro 9 dicembre 1996, n. 701 e successive modificazioni.

2. Le carte di credito possono essere utilizzate esclusivamente per provvedere al pagamento delle spese di cui all'articolo 32, comma 1, e per le altre tipologie di spesa determinate dal Consiglio di amministrazione.

3. L'istituto cassiere provvede ad imputare al conto del rispettivo centro di responsabilità le somme addebitate, richiedendo l'emissione dei relativi mandati.

Art.36

(Accensione di mutui)

1. L'entità del ricorso al mercato finanziario, iscritta in bilancio, è determinata con apposita delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza dei componenti, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e costituisce autorizzazione alla stipula delle relative operazioni.

2. I mutui possono essere contratti esclusivamente per le spese di investimento. In tal caso all'atto della deliberazione il previsto relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può comunque superare il dieci per cento dei finanziamenti trasferiti dal MIUR a carico del fondo ordinario per le istituzioni e gli enti di ricerca.

3. L'onere complessivo delle quote di ammortamento del mutuo, entro il limite stabilito dall'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, dovrà comunque garantire il funzionamento ordinario della gestione dell'Ente.

4. Il dirigente preposto stipula le singole operazioni di indebitamento patrimoniale nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione, ai sensi del precedente comma 1, ed in relazione all'effettivo fabbisogno di liquidità dell'Ente. A garanzia delle operazioni di indebitamento patrimoniale possono essere concesse dal CNR, in analogia alle disposizioni di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delegazioni di pagamento sui finanziamenti statali che costituiscono dotazione ordinaria dell'Ente.

5. I centri di responsabilità non possono contrarre mutui o prestiti per provvedere alle loro esigenze finanziarie, nè possono in alcun caso accedere ad anticipazioni di cassa.

Art. 37

(Anticipazioni di cassa)

1. Nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, e comunque entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente in sede di approvazione del bilancio, è possibile accendere anticipazioni alle condizioni stabilite dalla convenzione con l'istituto cassiere. Le anticipazioni sono automaticamente accese allorché, in mancanza di disponibilità di cassa, pervengano al cassiere mandati di pagamento da estinguere; esse possono essere utilizzate soltanto per fronteggiare momentanee deficienze di cassa e vanno estinte alla chiusura dell'esercizio.

Art. 38

(Sistema di contabilità analitica)

1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, il CNR adotta un sistema di contabilità economica, fondato su rilevazioni analitiche per centro di costo/ricavo e centro di responsabilità, che ha come componenti fondamentali il piano dei conti, i centri di costo/ricavo, i centri di responsabilità, i servizi e le prestazioni erogati, ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.
2. Il piano dei conti classifica i ricavi ed i costi secondo la loro natura ed in relazione alla propria struttura organizzativa e produttiva.
3. I centri di costo/ricavo ed i centri di responsabilità sono individuati in relazione alle esigenze strutturali, operative ed istituzionali dell'Ente, identificabili con la specificazione funzionale e di produzione (centri di costo/ricavo) e di livello organizzativo (centri di responsabilità).

Titolo IV

Scritture contabili

Art. 39

(Disposizioni generali)

1. Il CNR provvede alla tenuta delle scritture contabili anche mediante l'impiego di supporti informatici in conformità con il DPR 28 dicembre 2000, n.445.

Art. 40

(Scritture finanziarie)

1. Le scritture finanziarie rilevano per ciascun capitolo, sia in conto competenza che in conto residui, la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte degli stanziamenti, nonché la situazione delle somme incassate e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
2. A tal fine l'Ente cura la tenuta delle seguenti scritture:
 - a) partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle rimosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo di entrata;
 - b) partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo;
 - c) partitario dei residui, contenente, per capitolo ed esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme rimosse o pagate, le variazioni positive o negative, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
 - d) giornale cronologico degli ordinativi di incasso e dei mandati.

Art. 41

(Scritture economiche)

1. Le scritture economiche rilevano i costi ed i ricavi dell'esercizio utilizzando il principio della competenza economica.
2. Le grandezze di costo e ricavo dell'esercizio, relative ai centri di responsabilità, sono determinate attraverso l'inserimento, nel sistema informativo dell'Ente, dei dati della gestione finanziaria integrati con le informazioni fornite dai medesimi centri di responsabilità. Tali grandezze sono imputate all'esercizio, al centro di responsabilità ed ai relativi centri di costo/ricavo al momento della registrazione del documento attivo o passivo.
3. Ai fini del comma 2, è considerato documento attivo o passivo qualsiasi documento in grado di comprovare l'attività svolta dalla controparte e comunque il suo diritto ad ottenere il pagamento del suo credito.

Art. 42

(Scritture patrimoniali)

1. Le scritture patrimoniali sono strutturate in modo da consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

2. I beni dell'Ente si distinguono in immobili e mobili, secondo quanto previsto dagli articoli 812 e seguenti del codice civile, ed in beni materiali ed immateriali.
3. L'inventario dei beni immobili evidenzia, per ciascun bene, la denominazione, l'ubicazione, il titolo di provenienza, il titolo di appartenenza, le risultanze catastali, la rendita imponibile, le servitù, il loro valore e gli eventuali redditi.
4. L'inventario dei beni mobili riporta, per ogni bene, la denominazione e descrizione secondo la natura e la specie, il luogo in cui si trova, la classificazione in nuovo, usato e fuori uso, il loro valore ed il titolo di appartenenza.
5. Ai fini della tenuta della contabilità economica, gli inventari indicano, per ciascun bene, gli anni, la quota annuale di ammortamento ed i centri di responsabilità che lo utilizzano, con specificazione della quota percentuale di rispettiva fruizione.
6. Le modalità di iscrizione e cancellazione dagli inventari, di classificazione e di gestione dei beni, i criteri di valutazione dei medesimi ed i compiti dei consegnatari dei beni sono precisati dal manuale delle procedure amministrativo contabili in conformità alle disposizioni del codice civile in quanto applicabili.

Titolo V

Risultanze della gestione economico finanziaria

Art. 43

(Rendiconto generale)

1. Il rendiconto generale dell'Ente illustra i risultati della gestione ed è costituito da:
 - a) il conto di bilancio;
 - b) il conto economico;
 - c) lo stato patrimoniale;
 - d) la nota integrativa.
2. Al rendiconto generale sono allegati:
 - a) la situazione amministrativa;
 - b) la relazione sulla gestione;
 - c) la relazione del Collegio dei revisori dei conti.
3. Il direttore generale, almeno dieci giorni prima del termine di cui al comma 4, predispone lo schema di rendiconto generale, con allegata la relazione illustrativa del Presidente, da sottoporre all'esame del Collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione da allegare al predetto schema.
4. Il rendiconto generale è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è trasmesso ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del decreto di riordino al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 44

(Conto del bilancio)

1. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del preventivo finanziario, evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite e si articola in due parti:
 - a) il rendiconto finanziario decisionale redatto in conformità dell'allegato 6;
 - b) il rendiconto finanziario gestionale redatto in conformità dell'allegato 7.
2. I rendiconti finanziari decisionale e gestionale vengono redatti con la medesima articolazione dei preventivi finanziari decisionale e gestionale di cui agli articoli 12 e 13, evidenziando:
 - a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
 - b) le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
 - c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
 - d) le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui;
 - e) il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.
3. Al rendiconto finanziario è allegato il conto di bilancio riclassificato per funzioni obiettivo di cui all'articolo 4.

Art. 45

(Riaccertamento dei residui ed inesigibilità dei crediti)

1. L'Ente compila annualmente alla chiusura dell'esercizio la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.
2. Detta situazione indica la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
3. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.
4. Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione dell'organo di vertice, sentito il Collegio dei revisori dei conti che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano specifica evidenza e riscontro nel conto economico.
5. La situazione di cui al comma 1 è allegata al rendiconto generale, unitamente a una nota illustrativa del Collegio dei revisori dei conti sulle ragioni della persistenza dei residui di maggiore anzianità e consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi.

Art. 46

(Conto economico)

1. Il conto economico di cui all'allegato 8 è redatto secondo le disposizioni contenute nell'articolo 2425 del codice civile, per quanto applicabili.
2. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica.
3. Costituiscono componenti positivi del conto economico: i trasferimenti correnti; i contributi per le attività di ricerca e i proventi derivanti dalla cessione dei servizi offerti a domanda specifica; i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio; i proventi finanziari; le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni.
4. Costituiscono componenti negativi del conto economico: i costi per acquisto di materie prime e di beni di consumo; i costi per acquisizione di servizi; il valore del godimento dei beni di terzi; le spese per il personale; i trasferimenti a terzi; gli interessi passivi e gli oneri finanziari; le imposte e le tasse; la svalutazione dei crediti e altri fondi; gli ammortamenti; le sopravvenienze passive, le minusvalenze da alienazioni e le insussistenze dell'attivo.
5. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e componenti negativi del conto economico.
6. I contributi correnti e la quota di pertinenza dei contributi in conto capitale provenienti da altre amministrazioni pubbliche e private o da terzi, non destinati ad investimenti o al fondo di dotazione, sono di competenza economica dell'esercizio quali proventi del valore della produzione.

Art. 47

(Stato patrimoniale)

1. Lo stato patrimoniale, di cui all'allegato 9, è redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 2424 del codice civile, per quanto applicabile, e comprende le attività e le passività finanziarie, i beni mobili e immobili, ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.
2. Compongono l'attivo dello stato patrimoniale le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e i risconti attivi.
3. Le immobilizzazioni si distinguono in immobilizzazioni immateriali, in immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni finanziarie. Nelle immobilizzazioni finanziarie sono comprese le partecipazioni, i mutui, le anticipazioni e i crediti di durata superiore all'anno.
4. L'attivo circolante comprende le rimanenze, le disponibilità liquide, i crediti verso lo Stato ed enti pubblici e gli altri crediti di durata inferiore all'anno.
5. Gli elementi patrimoniali dell'attivo sono esposti al netto dei fondi ammortamento o dei fondi di svalutazione. Le relative variazioni devono trovare riscontro nella nota integrativa.
6. Compongono il passivo dello stato patrimoniale il patrimonio netto, i fondi per rischi e oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti, i ratei e i risconti passivi.

7. In calce allo stato patrimoniale sono evidenziati i conti d'ordine rappresentanti le garanzie reali e personali prestate direttamente o indirettamente, i beni di terzi presso l'Ente e gli impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario.

8. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e quelle del passivo.

9. Allo stato patrimoniale è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'Ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

Art. 48

(Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali)

1. I criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono, in quanto applicabili, analoghi a quelli stabiliti dall'articolo 2426 del codice civile e dai principi contabili adottati dagli organismi nazionali ed internazionali a ciò deputati.

Art. 49

(Nota integrativa)

1. La nota integrativa è un documento illustrativo di natura tecnico-contabile riguardante l'andamento della gestione dell'Ente nei suoi settori operativi, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ed ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

2. La nota integrativa si articola nelle seguenti cinque parti:

- a) criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale;
- b) analisi delle voci del conto del bilancio;
- c) analisi delle voci dello stato patrimoniale;
- d) analisi delle voci del conto economico;
- e) altre notizie integrative.

3. Le informazioni dettagliate contenute nella nota integrativa devono in ogni caso riguardare:

- a) gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- b) l'applicazione di norme inderogabili tale da pregiudicare la rappresentazione veritiera e corretta del rendiconto generale, motivandone le ragioni e quantificando l'incidenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria, nonché sul risultato economico;
- c) l'illustrazione delle risultanze finanziarie complessive;
- d) le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione del fondo di riserva;
- e) la composizione dei contributi in conto capitale ed in conto esercizio e la loro destinazione finanziaria ed economico-patrimoniale;
- f) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- g) la destinazione dell'avanzo economico o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
- h) l'analisi puntuale del risultato di amministrazione, mettendone in evidenza la composizione e la destinazione;
- i) la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione nonché, per quelli attivi, la loro classificazione in base al diverso grado di esigibilità;
- l) la composizione delle disponibilità liquide distinguendole fra quelle in possesso dell'istituto cassiere o tesoriere, del servizio di cassa interno e delle eventuali casse decentrate;
- m) i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità ed eventuali trattamenti di quiescenza, nonché i dati relativi al personale comunque applicato all'Ente;
- n) l'elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio ed i connessi accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri.

Art. 50

(Situazione amministrativa)

1. La situazione amministrativa di cui all'allegato 10, evidenzia:

- a) la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivamente fatti nell'esercizio, in conto competenza e in conto residui, il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e di quelle rimaste da pagare;
- c) il risultato finale di amministrazione.

Art. 51

(Relazione sulla gestione)

1. Il rendiconto generale è accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione nel suo complesso, redatta dal direttore generale, ponendo in evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun programma e progetto in relazione agli obiettivi del piano triennale, nonché notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio.

Art. 52

(Consuntivo dei centri di responsabilità)

1. Il consuntivo di ciascun centro di responsabilità, redatto semestralmente, mette a raffronto i risultati ottenuti dalla gestione con quelli originariamente previsti dai piani di gestione di cui all'articolo 9, comma 3.

Art. 53

(Relazione del Collegio dei revisori dei conti al rendiconto generale)

1. Il Collegio dei revisori dei conti, nei termini previsti dall'articolo 43, comma 4, redige la propria relazione formulando valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione ed, in uno con le altre strutture facenti parte del controllo interno, anche valutazioni in ordine alla realizzazione dei programmi e degli obiettivi fissati all'inizio dell'esercizio, ponendo in evidenza le cause che ne hanno determinato eventuali scostamenti.

2. Il Collegio dei revisori dei conti, in particolare, deve:

a) attestare:

- 1) la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
- 2) l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio;
- 3) la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;
- 4) l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati.

b) effettuare analisi e fornire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, fornire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento perché, comunque, venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;

c) esprimere valutazioni sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'Ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

d) concorrere con altri organi a ciò deputati alla valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno;

e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del rendiconto generale;

f) proporre l'approvazione o meno del rendiconto generale da parte degli organi preposti.

3. La proposta o meno di approvazione da parte del Collegio dei revisori si conclude con un giudizio senza rilievi, se il rendiconto generale è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione, con un giudizio con rilievi o con un giudizio negativo.

Titolo VI Sistemi di controllo

Art. 54

(Controllo di gestione)

1. Il CNR attiva il controllo di gestione al fine di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi nonché la corretta ed economica gestione delle proprie risorse, ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286.
2. Il controllo di gestione permette di rilevare ai vari livelli decisionali, in corso di esercizio, il grado di attuazione dei programmi e progetti nonché l'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, mediante l'analisi dei dati forniti dalle rilevazioni di contabilità analitica.
3. Il controllo di gestione è finalizzato anche a supportare la funzione dirigenziale con la finalità di:
 - a) coadiuvare i centri di responsabilità nella predisposizione dei piani di gestione;
 - b) fornire indicazioni ai centri di responsabilità in ordine alle soluzioni organizzative più idonee a realizzare il loro piano di gestione;
 - c) proporre ai centri di responsabilità le modifiche da apportare ai piani di gestione.

Art. 55

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento, effettua almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà, e sui depositi e i titoli a custodia.
2. Il controllo sulla intera gestione deve essere svolto con criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'Ente, per singoli settori e per rami di attività, con criteri di completezza logico-sistematica oltre che con controlli ispettivi non limitati ad atti isolati.
3. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonché delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei rendiconti generali è redatto apposito verbale.
4. È obbligatorio acquisire il parere dei revisori dei conti, reso collegialmente, sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti bilanci preventivi, variazioni agli stessi, rendiconti generali, contrazioni di mutui e partecipazioni societarie, nonché ricognizione ed accertamenti dei residui attivi e passivi ed eliminazione per inesigibilità dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale. Il direttore generale fa pervenire al Collegio i documenti necessari almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adozione dei provvedimenti.
5. Il Collegio, nelle sue periodiche verifiche, vigila affinché siano tempestivamente rese al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni previste negli articoli 59, 60 e 61 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del controllo della spesa del personale. Nei verbali del Collegio deve darsi atto dell'osservanza di tale obbligo.
6. Il Collegio dei revisori dei conti, nelle sue periodiche verifiche, vigila, altresì, affinché siano sistematicamente esperite le procedure di controllo interno. Nei verbali del collegio deve darsi atto dell'osservanza di tale obbligo.
7. Il Collegio vigila sull'adozione di controlli sulle strutture periferiche.

Art. 56

(Verbali)

1. Copia del verbale del collegio dei revisori dei conti è inviata, entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione, al rappresentante legale dell'Ente, all'amministrazione vigilante e al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza.
2. Il libro dei verbali del Collegio dei revisori dei conti è custodito presso la sede dell'Ente. In merito alla sua tenuta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2421 del codice civile.

Art. 57

(Incompatibilità e responsabilità)

1. Ai sensi dell'articolo 2399 del codice civile non possono far parte del collegio dei revisori dei conti e se nominati decadono:
 - a) i parenti e gli affini dei componenti dell'organo esecutivo dell'Ente entro il quarto grado e coloro che siano legati all'Ente o alle società da questo controllate da rapporto di lavoro continuativo;
 - b) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

2. I revisori dei conti sono responsabili delle attestazioni fatte e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio, salvo il dovere di informazione previsto nei confronti degli organi vigilanti e di controllo dalle disposizioni di legge.

3. Si estende ai revisori dei conti l'obbligo di denuncia alla competente Procura regionale presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti nei casi previsti dall'articolo 90 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97, ove non provveda chi vi è tenuto. I revisori dei conti sono tenuti, altresì, alla denuncia all'autorità giudiziaria nei casi previsti dall'articolo 331 del codice di procedura penale.

PARTE II

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Titolo I

Disposizioni generali

Capo I

Ambito di applicazione

Art. 58

(Normativa applicabile)

1. L'attività negoziale è disciplinata dalle norme della presente parte ferma restando l'osservanza della normativa vigente nonché delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili o aventi effetti diretti nell'ordinamento interno.

2. Al fine di fornire ai soggetti competenti il necessario ausilio tecnico ed il quadro delle disposizioni che, tra quelle di cui al comma 1, sono da ritenere vigenti, apposito ufficio dell'amministrazione centrale cura la predisposizione e l'aggiornamento di un manuale operativo, le cui indicazioni, non vincolanti, servono a fornire una consulenza di tipo preventivo.

Capo II

Svolgimento dell'attività contrattuale

Art. 59

(Decisione di contrattare)

1. La volontà dell'Ente di provvedere mediante contratto deve essere espressa con apposito atto, di seguito denominato "decisione di contrattare".

2. La decisione di contrattare deve contenere:

- a) il fine che si intende perseguire con il contratto ed i vantaggi che si intendono ottenere per il soddisfacimento dell'interesse pubblico;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) le clausole ritenute essenziali e l'eventuale capitolato speciale, ivi compresa l'eventuale clausola di rinnovo espresso;
- d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente;
- e) il responsabile del procedimento;
- f) l'eventuale cauzione provvisoria da prestare per poter partecipare alla procedura;
- g) l'importo e le modalità di costituzione della cauzione definitiva, ovvero l'espressa e motivata volontà di prescindere.

3. La decisione di contrattare deve essere congruamente motivata con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del comma 2.

4. Per i contratti sia passivi che attivi, i soggetti di cui all'articolo 5 adottano le decisioni di contrattare secondo le competenze loro assegnate e in conformità a quanto previsto dal piano di gestione. Se le prestazioni da acquisire

mediante il contratto sono destinate ad essere utilizzate da altro centro di responsabilità, la decisione è assunta su richiesta del centro di responsabilità destinatario delle prestazioni da acquisire, al cui responsabile è comunque riservato definirne le caratteristiche.

5. Per i contratti, attivi o passivi, di importo inferiore a quanto annualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo dell'Ente, non è necessaria la previa adozione della decisione di contrattare; in tali casi si applicano le disposizioni in materia di economato o quelle inerenti le spese per l'acquisizione di beni e servizi e la realizzazione di lavori in economia.

6. L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori in economia, il sostenimento delle spese di rappresentanza, nonché la gestione del fondo economale, sono disciplinati da appositi regolamenti, adottati con delibera del Consiglio di Amministrazione anche sulla base dei principi e dei criteri fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 e successive modificazioni.

Art. 60

(Conclusione dei contratti)

1. I contratti sono conclusi nel rispetto delle procedure disciplinate dal successivo Capo IV e con il contenuto risultante dal verbale delle relative operazioni. L'esito della procedura è comunicato al contraente prescelto ed al concorrente che segue nella graduatoria entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni; l'amministrazione nei successivi 20 giorni decide se accettare l'offerta ed a tal fine essa può prendere in considerazione solo offerte ferme ai sensi dell'art. 1329 del codice civile.

2. Con atto del soggetto che ha adottato la decisione di contrattare si provvede all'accettazione, previa verifica:

- a) che persista l'interesse dell'Ente alla prestazione oggetto del contratto;
- b) che non ricorrano elementi comprovanti l'incongruità delle condizioni del contratto;
- c) che non si siano verificate irregolarità nello svolgimento della procedura suscettibili di comprometterne la validità.

3. L'accettazione dell'Ente è validamente manifestata soltanto nella forma scritta e rispetto ad offerte scritte.

4. Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel più breve termine alla stipulazione del contratto, tranne i casi in cui il verbale di aggiudicazione tenga luogo del contratto.

5. Qualora sia opportuna una ricognizione dei patti contrattuali risultanti dalle procedure esperite, oppure sia indispensabile una loro specificazione, l'amministrazione può subordinare la propria accettazione, mediante condizione risolutiva, alla stipulazione di un atto ricognitivo o specificativo del contratto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata; alla stipulazione di tale atto si provvede comunque nel caso in cui ciò sia richiesto dal bando. A tal fine l'amministrazione, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, invita il contraente a stipulare l'atto entro un termine non inferiore a 20 giorni. Qualora il contraente non si presenti nel termine assegnato, l'Ente può dichiarare unilateralmente risolto il contratto. L'amministrazione può provvedere, se possibile, alla scelta di un diverso contraente in base alle risultanze delle procedure già esperite.

6. Il contratto è concluso nel momento in cui il contraente prescelto abbia ricevuto comunicazione dell'accettazione da parte dell'Ente.

7. Il presente articolo non si applica ai contratti disciplinati dal comma 5 dell'articolo 59.

Art. 61

(Controlli sulla esecuzione del contratto)

1. L'esattezza degli adempimenti contrattuali e la qualità delle prestazioni sono oggetto di appositi controlli, se del caso in corso d'opera, mediante collaudi e verifiche.

2. Qualora l'importo del contratto non superi euro 155.000,00, i controlli sono svolti dal funzionario responsabile del procedimento contrattuale. Per i contratti di importo superiore, e comunque nel caso in cui il funzionario responsabile del procedimento non disponga delle competenze necessarie, i controlli sono eseguiti da persone, anche esterne all'Ente, munite delle necessarie competenze, appositamente nominate dal soggetto che ha adottato la decisione di contrattare.

3. I soggetti preposti ai controlli, qualora diversi dal responsabile del procedimento, segnalano a questo le eventuali inadeguatezze del contenuto del contratto nonché ogni elemento idoneo a valutare la correttezza ed esattezza dei comportamenti tenuti dal contraente.

4. Il collaudo o la verifica si concludono con l'attestazione di regolare esecuzione da effettuarsi, a seconda dei casi, sulla relativa documentazione giustificativa della spesa, ovvero, in presenza di una specifica commissione, attraverso apposito verbale che verrà allegato all'ordinativo di pagamento.
5. Ciascun contratto stabilisce le conseguenze e gli effetti giuridici derivanti dall'attività di controllo sullo svolgimento del rapporto contrattuale ed in particolare sulle obbligazioni assunte dall'Ente.
6. Con delibera del Consiglio di amministrazione sono individuate le modalità e i soggetti preposti al collaudo e all'accertamento della regolare fornitura.

Art. 62

(Funzionario responsabile del procedimento contrattuale)

1. Con la decisione di contrattare è nominato per ciascun contratto un responsabile del relativo procedimento, scelto nell'ambito della struttura organizzativa interessata al contratto.
2. Il funzionario responsabile è preposto a seguire l'intero iter del procedimento contrattuale, anche nelle fasi che eventualmente debbano svolgersi in uffici interni o esterni all'Ente, e provvede affinché la formazione ed esecuzione del contratto avvengano regolarmente e nel modo più rapido, nel rispetto delle norme sulla pubblicità e delle altre regole procedurali. A tal fine, il funzionario responsabile cura i rapporti con i soggetti interessati, in modo da garantire la loro partecipazione ed informazione, e tiene i necessari rapporti con tutti i soggetti che intervengono nella formazione ed esecuzione del contratto.
3. Il funzionario responsabile riferisce immediatamente al soggetto che lo ha nominato sulle circostanze che determinino, o facciano temere, il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando le iniziative assunte a tal fine.
4. Il nome e la sede del responsabile del procedimento sono resi noti al pubblico nelle forme adeguate e, per i contratti di esecuzione di lavori, sono indicati nel cartello di cantiere.
5. Al termine del suo incarico il responsabile del procedimento presenta una relazione con la quale sono segnalati tutti gli elementi rilevanti al fine di poter valutare il grado di funzionalità nello svolgimento della specifica vicenda contrattuale e la esattezza, correttezza e puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali. La relazione è trasmessa al soggetto che ha adottato la decisione di contrattare.

Art. 63

(Supporto all'attività contrattuale)

1. Per fornire alle strutture operative il necessario supporto tecnico-giuridico, sono predisposti schemi degli atti maggiormente utilizzati nello svolgimento delle attività contrattuali. Le strutture operative, qualora ritengano tali schemi inadeguati al caso di specie o intendano comunque discostarsene, possono farsi assistere, nella predisposizione degli atti da adottare, dall'ufficio di cui all'articolo 58, comma 2.
2. L'Ente si dota di un sistema di rilevazione ed elaborazione dei dati sui prezzi che interessano l'attività dell'Ente. Le strutture amministrative competenti a svolgere l'attività contrattuale sono tenute a fornire i dati necessari a tali rilevazioni ed accedono alle relative elaborazioni mediante la rete informatica dell'Ente.

Art. 64

(Repertorio dei contratti)

1. Ciascuna struttura amministrativa tiene una raccolta dei contratti da essa conclusi, nella quale i medesimi sono conservati fino alla scadenza dei termini di prescrizione delle relative obbligazioni.
2. Presso l'ufficio di cui all'articolo 58 comma 2 è istituito un Repertorio centralizzato dei contratti contenente le annotazioni di tutti i contratti di cui l'Ente è parte.
3. La tipologia e le soglie dei contratti da registrare sono stabilite con apposite direttive del direttore generale.

Capo III

Clausole contrattuali

Art. 65

(Termini e durata dei contratti)

1. Nei contratti stipulati dall'Ente devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale.
2. La conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito è consentita esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 66

(Prezzi)

1. I contratti devono prevedere prezzi invariabili, salvo che per i beni o le prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o per atto amministrativo e fermo restando quanto previsto dal presente articolo.
2. E' consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso ed invariabile, rispetto a prezzi di listini ufficiali.
3. Anticipazioni sul prezzo nella misura massima del venti percento dell'importo contrattuale possono essere previste soltanto per i contratti per la fornitura di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità. A tal fine si intendono di particolare complessità quelle strumentazioni per le quali non siano reperibili sul mercato produzioni standardizzate.
4. L'accertamento sulla congruità dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici è effettuato dai titolari dei centri di responsabilità attraverso elementi obiettivi di riscontro dei prezzi correnti di mercato risultanti anche da apposite indagini. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse può essere nominata un'apposita commissione, formata da personale anche esterno all'Ente, nell'ipotesi di carenza di personale interno dotato di specifica professionalità, che accerti la congruità dei prezzi praticati.

Art. 67

(Rinnovo e proroga dei contratti)

1. I contratti possono prevedere una clausola di rinnovo espresso ai sensi dell'articolo 59, comma 2. A tal fine, il soggetto competente alla conclusione del contratto accerta la sussistenza di ragioni di convenienza al rinnovo e, previa decisione motivata, comunica alla controparte la volontà di rinnovare il contratto.
2. I contratti per la fornitura di beni e servizi, che abbiano durata non inferiore all'anno, possono prevedere l'obbligo del fornitore a proseguire la medesima prestazione a richiesta dell'Ente ed alle medesime condizioni, fino ad un massimo di altri 4 mesi. La decisione di imporre al fornitore la prosecuzione della prestazione è adottata dal soggetto competente alla conclusione del contratto.

Art. 68

(Variazione dei contratti in corso di esecuzione)

1. I contratti possono prevedere che, qualora nel corso della loro esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria.

Art. 69

(Contratti aperti)

1. E' consentita la conclusione di contratti in cui sia lasciata all'amministrazione la successiva determinazione quantitativa delle prestazioni entro un intervallo predeterminato.

2. Tali contratti devono comunque stabilire il prezzo unitario che il contraente, su richiesta dell'amministrazione, è tenuto a praticare.

Art. 70

(Clausola penale)

1. I contratti devono prevedere le penalità, con clausola di risarcibilità a favore dell'Ente dell'ulteriore danno, per il mancato o l'inesatto adempimento, nonché per la ritardata esecuzione delle prestazioni.
2. L'applicazione della penale è di competenza del soggetto che ha la responsabilità di gestione del contratto in rappresentanza dell'Ente.

Art. 71

(Cauzione definitiva)

1. I contraenti sono tenuti a presentare all'Ente idonea cauzione a garanzia della corretta esecuzione dei contratti. L'importo e le modalità di costituzione della cauzione sono stabilite dalla decisione a contrattare. Si può prescindere dalla cauzione qualora il contraente sia di notoria affidabilità o, comunque, qualora ciò sia previsto dalla decisione di contrattare in considerazione dell'importo o della natura delle prestazioni.
2. Lo svincolo della cauzione è disposto dal soggetto competente alla conclusione del contratto, a seguito della relazione illustrativa di cui all'articolo 62, comma 5.

Capo IV

Procedure di scelta del contraente

Art. 72

(Procedure di scelta del contraente)

1. L'Ente provvede alla scelta del contraente tramite concorsi di progettazione, procedure negoziate, procedure ristrette, procedure aperte, ai sensi delle disposizioni del presente capo.
2. Le procedure ristrette possono essere con o senza bando; le procedure negoziate possono svolgersi in forma concorrenziale con bando, concorrenziale senza bando e non concorrenziale.

Art. 73

(Utilizzazione dei concorsi di progettazione)

1. Si provvede mediante concorso di progettazione qualora sia opportuno avvalersi dell'apporto di particolari competenze tecniche e di esperienze specifiche da parte dell'offerente, per la elaborazione progettuale delle prestazioni da eseguire di cui siano indicate le principali caratteristiche.
2. I concorsi di progettazione si svolgono previa pubblicazione del bando di gara e successiva scelta dei soggetti da invitare alla procedura.

Art. 74

(Utilizzazione delle procedure negoziate concorrenziali con bando)

1. Si provvede con le procedure negoziate, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi:
 - a) allorché la difficoltà di predeterminare con sufficiente precisione le specifiche del contratto, mediante capitolato speciale, non consenta di prescindere da un rapporto di negoziazione con i partecipanti alla procedura;
 - b) allorché l'esito infruttuoso di altra procedura con bando evidenzia l'impossibilità di definire il contenuto della prestazione o del contratto prescindendo da un rapporto di negoziazione con i partecipanti alla procedura.

Art. 75

(Utilizzazione delle procedure negoziate non concorrenziali)

1. Si provvede mediante procedure negoziate non concorrenziali allorché la prestazione idonea a soddisfare le esigenze dell'Ente può essere resa soltanto da una impresa determinata.
2. In particolare, l'impossibilità di ottenere altrimenti un'idonea prestazione deve risultare in considerazione del suo oggetto, o delle modalità, anche di tempo e di luogo, di esecuzione, ovvero del coerente inserimento della prestazione da acquisire nella precedente attività contrattuale dell'Ente o in rapporti contrattuali in corso.
3. Per i contratti attivi si provvede mediante procedure negoziate non concorrenziali secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1 e 2, ovvero qualora l'interesse dell'Ente a cedere la prestazione oggetto del contratto dipenda dalle specifiche caratteristiche soggettive riscontrabili esclusivamente nell'acquirente.
4. Si provvede, altresì, mediante procedure negoziate non concorrenziali, per l'acquisto di beni immobili, qualora l'esigenza dell'amministrazione non possa essere soddisfatta che dallo specifico bene oggetto della procedura.

Art. 76

(Utilizzazione delle procedure ristrette con bando)

1. Si provvede mediante procedure ristrette con bando allorché sia possibile stabilire con precisione le specifiche del contratto, mediante capitolato speciale, senza bisogno di alcuna negoziazione con i partecipanti alla procedura.
2. Le procedure ristrette con bando si svolgono previa scelta dei soggetti da invitare alla procedura.

Art. 77

(Utilizzazione delle procedure aperte)

1. Nei casi previsti dall'articolo 76, si provvede mediante procedure aperte allorché, in considerazione del tipo di contratto, l'eventuale elevato numero di partecipanti non sia suscettibile di compromettere l'interesse dell'Ente e sempre che ricorrano i seguenti presupposti:
 - a) l'amministrazione non ritenga necessario selezionare coloro che intendono partecipare alla procedura, considerando assolutamente indifferente che tali soggetti posseggano requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti per poter partecipare alla procedura o dispongano in misura diversa di tali requisiti;
 - b) le attività necessarie alla formazione dell'offerta ed i requisiti soggettivi richiesti siano tali da far presumere che la mancanza di un preventivo invito dell'amministrazione non abbia l'effetto di dissuadere i soggetti eventualmente interessati dal partecipare alla procedura.
2. Le procedure aperte si svolgono previa pubblicazione del bando di gara.

Art. 78

(Utilizzazione delle procedure concorrenziali, ristrette o negoziate, senza bando)

1. Le procedure previste rispettivamente dagli articoli 74 e 76 si svolgono senza previa pubblicazione di un bando ovvero mediante pubblicazione sintetica e rinvio al sito internet dell'Ente, nei seguenti casi:
 - a) allorché l'amministrazione si trovi nella necessità di acquisire o cedere con urgenza la prestazione oggetto del contratto; in tali casi l'urgenza va valutata in relazione ai presumibili tempi che sarebbero altrimenti necessari per l'espletamento delle procedure precedute da bando;
 - b) allorché il valore del contratto sia talmente basso da non giustificare le spese di pubblicazione dell'avviso di bando di cui all'articolo 81, comma 4;
 - c) in ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze, debitamente descritte e motivate, per le quali non possano essere utilmente seguite le procedure aperte, ristrette o negoziate con bando.

Art. 79

(Competenze per l'ammissione alla procedura e per la scelta del contraente)

1. Nella procedura mediante concorso di progettazione, agli inviti, all'esame dei progetti e delle offerte ed alla scelta del contraente provvede un'apposita commissione nominata dal soggetto che ha adottato la decisione di contrattare. La commissione può essere composta da esperti esterni all'Ente ed è comunque presieduta da un dirigente del CNR.

2. Nelle altre procedure l'organo che ha adottato la decisione di contrattare individua, in applicazione di delibera del Consiglio di amministrazione dove sono fissati criteri legati a categorie e importi per la spesa prevista, il funzionario o la commissione preposti alla determinazione dei soggetti partecipanti ed alla scelta dell'offerta più favorevole.

Art. 80

(Criteri di scelta del contraente. Offerte anomale)

1. Alla scelta del contraente si procede mediante uno dei seguenti criteri, a seconda del contenuto del contratto e del tipo di procedura seguita:

- a) il prezzo più favorevole, secondo i sistemi indicati dalla decisione di contrattare, qualora le prestazioni debbano essere conformi al contenuto puntualmente predeterminato da dettagliato capitolato speciale;
- b) l'offerta economicamente più vantaggiosa da valutare in base a parametri numerici predeterminati con la decisione di contrattare e variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione e di manutenzione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, i servizi successivi alla prestazione e l'assistenza tecnica;
- c) l'offerta economicamente più vantaggiosa da valutare in base a parametri variabili a seconda della natura della prestazione, ai sensi della precedente lettera, e progressivamente definiti nel corso di svolgimento della procedura seguita.

2. Qualora talune offerte presentino carattere anomalo per il loro contenuto particolarmente favorevole all'Ente, il soggetto offerente, su richiesta scritta dell'amministrazione e nei termini assegnati, è tenuto a fornire spiegazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta. L'amministrazione, valutate le spiegazioni rese nei termini, decide, motivatamente, di ammettere o meno l'offerta.

3. Nel caso di utilizzazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, sono considerate offerte anomale quelle che risultino più favorevoli all'amministrazione in misura superiore per oltre il cinquanta per cento alla media delle offerte pervenute. A tal fine la media delle offerte viene calcolata escludendo l'offerta più vantaggiosa e quella più svantaggiosa ovvero, nel caso siano pervenute più di sei offerte, escludendo dal calcolo le due più favorevoli e le due meno favorevoli.

Art. 81

(Norme comuni alle procedure con bando)

1. L'Ente rende noto l'avvio della procedura di scelta del contraente mediante adeguata e tempestiva pubblicità di apposito bando.

2. Il bando è l'atto fondamentale che, in conformità ed in attuazione della decisione di contrattare, pone le regole di svolgimento della procedura. Il bando specifica gli elementi utili ad individuare il contenuto del contratto, stabilisce requisiti, modalità e tempi per la partecipazione alla procedura ed indica il funzionario responsabile del procedimento contrattuale.

3. Il soggetto che ha adottato la decisione di contrattare provvede alla adozione del bando ed ai successivi adempimenti.

4. Alla pubblicità dei bandi si provvede mediante inserimento nel "sito internet" dell'Ente e contestuale pubblicazione del relativo avviso. In particolare, l'avviso deve essere pubblicato:

- a) per i contratti di importo superiore a euro 260.000,00, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano diffuso nella regione in cui il contratto va eseguito;
- b) per i contratti di importo compreso fra euro 130.000,00 e 260.000,00, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale;
- c) per i contratti di importo inferiore a euro 130.000,00, su almeno un quotidiano a diffusione locale o su un periodico locale specializzato in inserzioni ovvero a mezzo pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

Art. 82

(Ammissione alle procedure e individuazione dei soggetti da invitare o da interpellare)

1. Sono esclusi per un periodo di 10 anni da tutte le procedure contrattuali coloro che nell'esecuzione di contratti stipulati con l'Ente o con altre pubbliche amministrazioni risultino essersi comportati con malafede o negligenza. Sono

altresì esclusi quei soggetti che si trovino in una delle situazioni per le quali, in base alla normativa statale, è prevista l'esclusione dalla partecipazione a procedure contrattuali con pubbliche amministrazioni. L'Ente provvede a rendere noto, con cadenza annuale, l'elenco dei soggetti esclusi.

2. I requisiti che i soggetti interessati devono possedere per partecipare alla procedura sono stabiliti dalla decisione di contrattare e sono indicati dall'eventuale bando.

3. Nei concorsi di progettazione i soggetti da invitare sono individuati, tra quelli che ne hanno fatto richiesta, tenendo conto della loro capacità tecnica, risultante dall'elenco dei principali contratti stipulati negli ultimi tre anni, e della loro capacità economico-finanziaria. Tali requisiti devono essere dimostrati mediante idonea documentazione, indicata nel bando, da presentare al momento della richiesta di invito.

4. Nelle procedure, ristrette e negoziate, con bando, i soggetti da invitare o da interpellare sono individuati, tra quelli che ne hanno fatto richiesta, verificando che essi abbiano i requisiti per partecipare alla procedura e, qualora ciò sia previsto dal bando, tenendo conto della loro capacità tecnica ed economico-finanziaria ai sensi del comma 3.

5. Con la decisione di contrattare può essere stabilito un numero massimo, da indicare nel bando, di partecipanti alle procedure di cui ai commi 3 e 4. In tal caso, sono invitati a partecipare i soggetti che forniscano la maggior affidabilità da valutare in relazione agli elementi di cui al comma 3.

6. Nelle procedure concorrenziali, ristrette o negoziate, senza bando, il soggetto competente allo specifico contratto individua i soggetti da invitare o da interpellare in numero non inferiore a cinque, qualora esistenti. La scelta di tali soggetti è effettuata, ove possibile, a rotazione e in modo che siano comunque invitati o interpellati soggetti appartenenti a ciascuna delle seguenti categorie: soggetti con cui il soggetto competente allo specifico contratto abbia già avuto positivi rapporti contrattuali; soggetti già invitati o interpellati in precedenti occasioni; soggetti mai invitati o interpellati.

Art. 83

(Svolgimento dei concorsi di progettazione)

1. Quando l'Ente procede mediante concorso di progettazione, i concorrenti invitati a partecipare alla procedura presentano le loro offerte in relazione al progetto ed al capitolato di massima approvato con la decisione di contrattare, ovvero in relazione alle caratteristiche essenziali della prestazione indicate dalla medesima decisione.

2. Alla scelta del contraente si provvede mediante il criterio di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 80. Nel caso che nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali la procedura è stata bandita, l'Ente può avviare una nuova, identica o diversa, procedura.

3. La decisione di contrattare, in relazione all'interesse dell'Ente ed ai presumibili costi di progettazione, può prevedere la concessione di compensi o rimborsi spese per i progetti che siano riconosciuti di particolare interesse, anche se non prescelti.

Art. 84

(Svolgimento delle procedure negoziate)

1. Nelle procedure concorrenziali l'Ente svolge, anche in maniera separata e reiterata, una negoziazione con i soggetti partecipanti, per la determinazione del contenuto del contratto. Qualora durante la procedura alcuni dei partecipanti offrano prestazioni ritenute più rispondenti alle necessità dell'Ente ed aventi caratteristiche parzialmente diverse dalle altre offerte, anche gli altri partecipanti devono essere invitati a fare una nuova offerta sull'oggetto del contratto come ridefinito. Lo svolgimento di ciascuna fase della negoziazione è dettagliatamente illustrato in apposita relazione, che viene predisposta nel corso di svolgimento della procedura e che deve descrivere lo stato delle negoziazioni con ciascun soggetto interpellato.

2. Nelle procedure concorrenziali, alla scelta del contraente si procede mediante il criterio di cui alla lettera c) dell'articolo 80.

3. Nelle procedure non concorrenziali, l'Ente svolge apposita trattativa con il soggetto interpellato ai fini della determinazione del contenuto del contratto.

4. Le negoziazioni e trattative di cui ai commi 1, 2 e 3 possono anche svolgersi senza alcuna formalità, ma le offerte definitive devono risultare da atto scritto.

Art. 85

(Svolgimento delle procedure aperte e delle procedure ristrette)

1. Quando l'Ente provvede mediante procedure aperte e procedure ristrette, i concorrenti devono presentare le loro offerte in relazione al capitolato speciale dettagliatamente definito dalla decisione di contrattare. La scelta del contraente avviene in base ai criteri di cui alle lettere a) o b) del comma 1 dell'articolo 80, secondo quanto stabilito dalla decisione di contrattare.
2. Nelle procedure aperte ed in quelle ristrette con bando, la gara si svolge nel giorno e nell'ora stabiliti dal bando o dalla lettera di invito ed è dichiarata deserta nel caso in cui non siano state presentate almeno due offerte. Le procedure ristrette senza bando possono essere svolte senza alcuna formalità, acquisendo le offerte secondo gli usi del commercio, ma, comunque, sempre per iscritto.
3. Nel caso delle procedure aperte, l'Ente, prima di esaminare le offerte presentate dai concorrenti, deve verificare che essi abbiano i requisiti richiesti per partecipare alla procedura. Nel caso di procedure ristrette, le offerte sono presentate dai soggetti invitati a partecipare ai sensi dell'articolo 82.

Titolo II
Disposizioni speciali

Art. 86

(Contratti di permuta)

1. Alla conclusione dei contratti di permuta si provvede mediante il procedimento altrimenti necessario per l'acquisto dei beni che si intende ottenere in permuta. Il valore dell'oggetto del contratto è determinato con esclusivo riferimento al bene da acquisire.
2. E' comunque possibile ricorrere alle procedure negoziate non concorrenziali qualora la permuta del bene sia attuativa di precedente contratto che preveda a carico del contraente l'onere di provvedere all'ammodernamento dei beni da esso forniti.

Art. 87

(Contratti di commercializzazione al pubblico)

1. I beni mobili prodotti dall'Ente possono essere commercializzati al pubblico in conformità all'articolo 1336 del codice civile.
2. In tal caso, la decisione di contrattare si limita a prevedere, e motivare, questa forma di vendita ed a precisare il tipo di beni per i quali vi si ricorre. Il contraente viene scelto seguendo l'ordine temporale delle richieste.

Art. 88

(Contratti di leasing finanziario)

1. Per acquisire la disponibilità di beni mobili od immobili, l'Ente può concludere contratti di leasing con intermediari finanziari. Le ragioni di opportunità e convenienza, che giustificano l'utilizzazione di questo tipo di contratto, devono essere motivate con la decisione di contrattare.
2. La scelta del costruttore o fornitore dei beni può essere effettuata direttamente dall'Ente, in conformità alle disposizioni della Parte Seconda, Titolo I, Capo IV, oppure può essere lasciata all'intermediario, nel qual caso deve essere indicata dalla sua offerta e costituisce oggetto di valutazione in sede di confronto concorrenziale delle offerte.

Art. 89

(Prestazioni di lavoro autonomo)

1. In conformità al titolo III del libro V del codice civile, il CNR può concludere contratti d'opera o affidare incarichi professionali per lo svolgimento di compiti temporanei, e determinati nell'oggetto.

2. Tali contratti possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività di ricerca, per acquisire prestazioni di consulenza, di progettazione o di supporto alla ricerca ed ai servizi amministrativi o tecnici dell'Ente, nonché per la formazione delle commissioni di cui all'articolo 79 o per lo svolgimento dei controlli previsti dall'articolo 61, comma 2.

3. Alla scelta del contraente si provvede mediante procedure, ristrette o negoziate, senza bando. Qualora si tratti di prestazioni ad alto contenuto di professionalità, che richiedano un rapporto "*intuitu personae*" e che non abbiano ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, la scelta del contraente può avvenire mediante procedura negoziata non concorrenziale.

Art. 90

(Donazioni, eredità, legati)

1. L'accettazione di donazioni, eredità e legati, è effettuata dal direttore generale previa delibera del Consiglio di amministrazione. I centri di responsabilità provvedono a raccogliere elementi ai fini delle valutazioni di merito. Nel caso la liberalità abbia ad oggetto attrezzature, la convenienza va valutata anche in considerazione dell'esistenza di un mercato concorrenziale per l'acquisto dei materiali di consumo necessari al loro funzionamento, nonché in considerazione dei costi di dislocazione e gestione delle attrezzature.

Art. 91

(Ufficiale rogante)

1. Il direttore generale ai fini e per gli effetti dell'articolo 61 del DPR 27 febbraio 2003, n.97, designa un funzionario quale ufficiale rogante del CNR.

PARTE III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 92

(Limiti di valore)

1. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento si intendono al netto delle eventuali imposte.

2. Tali importi possono essere adeguati con deliberazione del Consiglio di amministrazione e, con provvedimento del Presidente, possono essere aggiornati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 93

(Regime transitorio delle competenze)

1. Apposite deliberazioni del Consiglio di amministrazione disciplinano la progressiva attuazione delle disposizioni del presente regolamento in relazione al riassetto organizzativo dell'amministrazione centrale e della rete scientifica ed alla predisposizione delle necessarie iniziative di formazione e di adeguamento della rete informatica.

2. Fino alla adozione dei regolamenti di cui al comma 6 dell'articolo 59 si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del CNR 7 febbraio 1997 che disciplina i lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in economia e D.P.C.M. del 4 giugno 1987 per le spese di rappresentanza.

Art. 94

(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente parte sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente regolamento ed in particolare il Decreto del Presidente del CNR n.15448 del 14 gennaio 2000 recante "Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio nazionale delle ricerche" e successive modificazioni.

Art. 95

(Rapporti contrattuali in essere)

1. I rapporti contrattuali già costituiti restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipula dei contratti.

Art. 96

(Norme finali e transitorie)

1. Il Consiglio di amministrazione stabilisce le regole transitorie per l'anno 2005, introducendo modalità che consentano la graduale applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

	ELENCO SEDI CNR DOVE APRIRE AGENZIA FILIALE SPORTELLO PRESSO OGNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA		
--	---	--	--

- x ISTITUTO DI ANALISI DEI SISTEMI ED INFORMATICA
Ingegneria, ICT e tecnologie per l'Energia e i Trasporti

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IASI		Via dei Taurini 19	Roma	00185	RM	LAZIO

- x ISTITUTO PER LE APPLICAZIONI DEL CALCOLO "MAURO PICONE"
Ingegneria, ICT e tecnologie per l'Energia e i Trasporti

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provinc	Regione
	IAC		Via dei Taurini 19	Roma	00185	RM	LAZIO
	IAC	c/o AdR Napoli 1	Via Pietro Castellino 111	Napoli	80128	NA	CAMPANIA
	IAC	c/o AdR Bari	Via Giovanni Amendola 122	Bari	70126	BA	PUGLIA
	IAC	c/o AdR Firenze	Via Madonna del Piano 10	Sesto Fiorentino	50019	FI	TOSCANA

- x ISTITUTO DI BIOFISICA
Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IBF	c/o AdR Genova	Via de' Marini (Torre di Francia)	Genova	16149	GE	LIGURIA
	IBF	c/o AdR Pisa	Via Giuseppe Moruzzi 1	Pisa	56124	PI	TOSCANA
	IBF	c/o AdR Palermo	Via Ugo La Malfa 153	Palermo	90146	PA	SICILIA
	IBF	c/o Fondazione Bruno Kessler	Via alla Cascata, 56 - POVO	Trento	38123	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	IBF		Via Giovanni Celoria 26	Milano	20133	MI	LOMBARDIA

x ISTITUTO DI BIOIMMAGINI E FISIOLOGIA MOLECOLARE
Scienze Biomediche

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IBFM	c/o AdR Milano 4 (Edificio LITA)	Via Fratelli Cervi 93	Segrate	20090	MI	LOMBARDIA
	IBFM	c/o Campus <u>Universitario</u>	Viale Europa	Germaneto	88100	CZ	CALABRIA
	IBFM	c/o Politecnico di Milano (Polo Universitario)	Via Prevati 1/e (Sede di lavoro)	Lecco	23900	LC	LOMBARDIA
	IBFM		Contrada Pietrapollastra - Pisciotto	Cefalù	90015	PA	SICILIA

x ISTITUTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA AGRARIA
Scienze Bio-Agroalimentari

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IBBA	c/o AdR Milano 1	Via Edoardo Bassini 15	Milano	20133	MI	LOMBARDIA
	IBBA	c/o AdR Pisa	Via Giuseppe Moruzzi 1	Pisa	56124	PI	TOSCANA
	IBBA	c/o AdR Roma Montelibretti	Via Salaria Km 29,3 C.P. 10	Monterotondo (Scalo)	00015	RM	LAZIO
	IBBA	c/o Parco Tecnologico Padano	Via Einstein	Lodi	26900	MI	LOMBARDIA

x ISTITUTO DI BIOLOGIA E PATOLOGIA MOLECOLARI
Scienze Biomediche

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IBPM		Piazzale Aldo Moro 5	Roma	00185	RM	LAZIO

x BIOMEMBRANE E BIOENERGETICA
Scienze Biomediche

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IBIOM		Via Giovanni Amendola 165	Bari	70126	BA	PUGLIA
	IBIOM		Via Edoardo Orabona 4	Bari	70125	BA	PUGLIA

x ISTITUTO DI BIOSTRUTTURE E BIOIMMAGINI
Scienze Biomediche

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IBB		Via De Amicis 95	Napoli	80145	NA	CAMPANIA
	IBB		Via Nizza 52 (Sede di lavoro)	Torino	10124	TO	PIEMONTE
	IBB		Via Mezzocannone 16 (Sede di lavoro)	Napoli	80134	NA	CAMPANIA

x ISTITUTO DI CALCOLO E RETI AD ALTE PRESTAZIONI
Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ICAR		Via Pietro Bucci - Cubo 8/9 C	Rende	87036	CS	CALABRIA
	ICAR	c/o AdR Napoli 1	Via Pietro Castellino 111	Napoli	80131	NA	CAMPANIA
	ICAR		Via Ugo La Malfa, 153	Palermo	90146	PA	SICILIA

x ISTITUTO DI CHIMICA BIOMOLECOLARE
Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ICB	c/o AdR Napoli 3	Via Campi Flegrei 34	Pozzuoli	80078	NA	CAMPANIA
	ICB		Traversa la Crucca 3 - Loc. Balinca	Sassari	07040	SS	SARDEGNA
	ICB		Via Paolo Gaifami 18	Catania	95126	CT	SICILIA
	ICB		Via Francesco Marzolo 1	Padova	35131	PD	VENETO

x ISTITUTO DI CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANO-METALLICI
Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ICCOM	c/o AdR Firenze	Via Madonna del Piano 10	Firenze	50019	FI	TOSCANA
	ICCOM		Via Orabona 4	Bari	70126	BA	PUGLIA
	ICCOM	c/o AdR Pisa	Via Giuseppe Moruzzi 1	Pisa	56124	PI	TOSCANA
	ICCOM		Via Licio Giorgieri 1 (URT)	Trieste	34127	TS	FRIULI VENEZIA GIULIA

x ISTITUTO DI SCIENZE APPLICATE E SISTEMI INTELLIGENTI "EDUARDO CAIANIELLO"
Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ISASI	c/o AdR Napoli 3	Via Campi Flegrei 34	Pozzuoli	80078	NA	CAMPANIA
	ISASI	c/o dhitech – Campus Universitario	Via Monteroni sn	Lecce	73100	LE	PUGLIA
	ISASI		Via Pietro Castellino, 111	Napoli	80131	NA	CAMPANIA

- x ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA
Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IC	c/o AdR Bari	Via Giovanni Amendola 122/O	Bari	70126	BA	PUGLIA
	IC	c/o AdR Roma Montelibretti	Via Salaria Km 29,3 C.P. 10	Monterotondo Scalo	00015	RM	LAZIO
	IC	c/o Area Science Park	Strada Statale 14 - Km 163,5	Basovizza	34149	TS	FRIULI VENEZIA GIULIA
	IC	c/o Università dell'Insubria	Via Valleggio 11 (Sede di lavoro)	Como	22100	CO	LOMBARDIA
	IC		Via Paolo Gaifami	Catania	95126	CT	SICILIA

- x ISTITUTO DI ELETTRONICA ED INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IEIIT	c/o Politecnico	Corso Duca degli Abruzzi 24	Torino	10129	TO	PIEMONTE
	IEIIT	c/o Politecnico	Piazza Leonardo da Vinci 32 (Sede di lavoro)	Milano	20133	MI	LOMBARDIA
	IEIIT	c/o Università	Viale Risorgimento 2 (Sede di lavoro)	Bologna	40136	BO	EMILIA ROMAGNA
	IEIIT	c/o AdR Genova	Via de' Marini, 6 (Torre di Francia)	Genova	16149	GE	LIGURIA
	IEIIT	c/o Università	Via Gradenigo 6/B	Padova	35131	PD	VENETO
	IEIIT	c/o Università	Via Diotisalvi, 2	Pisa	56126	PI	TOSCANA

- x ISTITUTO PER L' ENDOCRINOLOGIA E ONCOLOGIA SPERIMENTALE "G. SALVATORE"
Scienze Biomediche

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IEOS		Via Sergio Pansini 5	Napoli	80131	NA	CAMPANIA

- x CHIMICA DELLA MATERIA CONDENSATA E TECNOLOGIE PER L'ENERGIA
Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ICMATE	c/o AdR Padova	Corso Stati Uniti 4	Padova	35127	PD	VENETO
	ICMATE	c/o AdR Genova	Via de' Marini, 6 (Torre di Francia)	Genova	16149	GE	LIGURIA
	ICMATE	c/o AdR Milano 3	Via Roberto Cozzi 53	Milano	20125	MI	LOMBARDIA
	ICMATE	c/o Polimi Campus di Lecco	Via Prevati 1/E	Lecco	23900	LC	LOMBARDIA
	ICMATE	c/o Università – Dip. Chimica	Via Francesco Marzolo 1 (URT)	Padova	35131	PD	VENETO

- x ISTITUTO DI FISICA APPLICATA "NELLO CARRARA"
Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IFAC	c/o AdR Firenze	Via Madonna del Piano 10	Sesto Fiorentino	50019	FI	TOSCANA

- x ISTITUTO DI FISILOGIA CLINICA
Scienze Biomediche

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IFC	c/o AdR Pisa	Via Giuseppe Moruzzi 1	Pisa	56124	PI	TOSCANA
	IFC		Via Trieste 41	Pisa	56126	PI	TOSCANA
	IFC	c/o Ospedale Niguarda	Piazza Ospedale Maggiore 3	Milano	20162	MI	LOMBARDIA
	IFC	c/o Campus Universitario	Strada Provinciale Lecce - Monteroni	Monteroni di Lecce	73047	LE	PUGLIA
	IFC	c/o Fondazione TLS	Strada del Petriccio e Belriguardo snc	Siena	53100	SI	TOSCANA
	IFC	c/o Ospedali Riuniti	Via Vallone Petrarà 55/57	Reggio Calabria	89124	RCL	CALABRIA

- x ISTITUTO DI FOTONICA E NANOTECNOLOGIE
Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IFN		Piazza Leonardo da Vinci 32	Milano	20133	MI	LOMBARDIA
	IFN		Via Cineto Romano 42	Roma	00156	RM	LAZIO
	IFN		Via alla Cascata 56/C - Povo	Trento	38050	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	IFN		Via Trasea 7	Padova	35131	PD	VENETO
	IFN		Via Amendola 173	Bari	70126	BA	PUGLIA
	IFN	c/o Politecnico di Milano (Polo Universitario)	Via Prevati 1/c (Sede di lavoro)	Lecco	23900	LC	LOMBARDIA

- x ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA "ADRIANO BUZZATI TRAVERSO"
Scienze Biomediche

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IGB	c/o AdR Napoli 1	Via Pietro Castellino 111	Napoli	80131	NA	CAMPANIA

- x ISTITUTO DI GENETICA MOLECOLARE
Scienze Biomediche

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IGM		Via Abbiategrasso 207	Pavia	27100	PV	LOMBARDIA
	IGM		Via di Barbiano 1/10	Bologna	40136	BO	EMILIA ROMAGNA

x ISTITUTO DI BIOSCIENZE E BIORISORSE
Scienze Bio-Agroalimentari

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IBBR		Via Giovanni Amendola 165/A	Bari	70126	BA	PUGLIA
	IBBR		Via Università 133	Portici	80055	NA	CAMPANIA
	IBBR		Via Madonna Alta 130	Perugia	06128	PG	UMBRIA
	IBBR		Corso Calatafimi 414	Palermo	90129	PA	SICILIA
	IBBR	c/o AdR Firenze	Via Madonna del Piano 10	Sesto Fiorentino	50019	FI	TOSCANA
	IBBR	c/o AdR Napoli 1	Via Pietro Castellino 111	Napoli	80131	NA	CAMPANIA

x ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA
Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IGAG	c/o AdR Roma Montelibretti	Via Salaria Km 29,3 C.P. 10	Monterotondo Scalo	00015	RM	LAZIO
	IGAG		Via Mario Bianco, 9	Milano	20131	MI	LOMBARDIA
	IGAG	c/o Università "La Sapienza"	Piazzale Aldo Moro, 5 (Sede di lavoro)	Roma	00185	RM	LAZIO
	IGAG		Piazza d' Armi 19	Cagliari	09123	CA	SARDEGNA

- x ISTITUTO DI GEOSCIENZE E GEORISORSE
Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IGG	c/o AdR Pisa	Via Giuseppe Moruzzi 1	Pisa	56124	PI	TOSCANA
	IGG	c/o Università	Via Gradenigo, 6	Padova	35131	PD	VENETO
	IGG	c/o Università	Via Giorgio La Pira 4	Firenze	50121	FI	TOSCANA
	IGG	c/o Università	Via Valperga Caluso 35	Torino	10125	TO	PIEMONTE
	IGG	c/o Università	Via A. Ferrata 1	Pavia	27100	PV	LOMBARDIA

- x ISTITUTO DI INFORMATICA E TELEMATICA
Ingegneria, ICT e tecnologie per l'Energia e i Trasporti

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IIT	c/o AdR Pisa	Via Giuseppe Moruzzi 1	Pisa	56124	PI	TOSCANA
	IIT		Via P. Bucci, 1 (Cubo 17B) - Arcavata	Rende	87036	CS	CALABRIA

- x ISTITUTO SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IIA	c/o AdR Roma Montelibretti	Via Salaria Km 29,3 C.P. 10	Montelibretti	00016	RM	LAZIO
	IIA		Via Pietro Bucci - Arcavata	Rende	87036	CS	CALABRIA
	IIA	c/o AdR Firenze	Via Madonna del Piano 10 (Sede di lavoro)	Sesto Fiorentino	50019	FI	TOSCANA
	IIA		Via Cristoforo Colombo 44	Roma	00154	RM	LAZIO

- x ISTITUTO PER IL LESSICO INTELLETTUALE EUROPEO E STORIA DELLE IDEE
Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ILIESI		Via Carlo Fea 2DVilla Mirafiori - Via Nomentana 118	Roma	00161	RM	LAZIO

- x ISTITUTO DI LINGUISTICA COMPUTAZIONALE "ANTONIO ZAMPOLLI"
Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ILC	c/o AdR Pisa	Via Giuseppe Moruzzi 1	Pisa	56124	PI	TOSCANA
	ILC	c/o AdR Genova	Via de' Marini, 6 (Torre di Francia) – (Sede di lavoro)	Genova	16149	GE	LIGURIA

- x ISTITUTO DI MATEMATICA APPLICATA E TECNOLOGIE INFORMATICHE
Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IMATI	c/o Polo Universitario del Cravino	Via Ferrata 1	Pavia	27100	PV	LOMBARDIA
	IMATI	c/o AdR Milano 1	Via Edoardo Bassini 15	Milano	20133	MI	LOMBARDIA
	IMATI	c/o AdR Genova	Via de' Marini, 6 (Torre di Francia)	Genova	16149	GE	LIGURIA

- x ISTITUTO DEI MATERIALI PER L' ELETTRONICA ED IL MAGNETISMO
Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IMEM		Parco Area delle Scienze 37/A	Parma	43124	PR	EMILIA ROMAGNA
	IMEM		Corso Duca degli Abruzzi, 24	Torino	10129	TO	PIEMONTE

	IMEM		Via Dodecaneso 33	Genova	16146	GE	LIGURIA
	IMEM		Via alla Cascata 56/C – Povo	Trento	38123	TN	TRENTINO ALTO ADIGE

- x ISTITUTO PER I SISTEMI BIOLOGICI (EX IMC)
Scienze Bio-agroalimentari

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ISB	c/o AdR Roma Montelibretti	Via Salaria Km 29,3 C.P. 10	Monterotondo Scalo	00015	RM	LAZIO
	ISB	c/o Università "La Sapienza" – Dipartimento di Fisica	Piazzale Aldo Moro 5	ROMA	00185	RM	LAZIO

- x NANOTECNOLOGIA
Scienze fisiche e tecnologie della Materia

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	NANOTEC		Via Arnesano	Lecce	73100	LE	PUGLIA
	NANOTEC	c/o AdR Bari	Via Giovanni Amendola 122/D	Bari	70126	BA	PUGLIA
	NANOTEC		Via Pietro Bucci - Cubo 33B	Rende	87036	CS	CALABRIA
	NANOTEC	c/o Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Dip. Di Fisica	Piazzale Aldo Moro 5	Roma	00185	RM	LAZIO

- x ISTITUTO DI METODOLOGIE PER L' ANALISI AMBIENTALE
Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IMAA	c/o AdR Potenza	Contrada S. Loya	Tito	85050	PZ	BASILICATA

- x ISTITUTO PER MICROELETTRONICA E MICROSYSTEMI
Scienze fisiche e tecnologie della Materia

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IMM		Zona Industriale - VIII Strada 5	Catania	95121	CT	SICILIA
	IMM	c/o AdR Roma Tor Vergata	Via del Fosso del Cavaliere 100	Roma	00133	RM	LAZIO
	IMM	c/o Campus Universitario	Strada Provinciale Lecce - Monteroni	Monteroni di Lecce	73100	LE	PUGLIA
	IMM	c/o AdR Bologna	Via Piero Gobetti 101	Bologna	40129	BO	EMILIAROMAGNA
	IMM	c/o STMicroelectronics	Via C. Olivetti 2	Agrate Brianza	20864	MI	LOMBARDIA
	IMM	c/o Università di Catania – Dip. Fisica e Astronomia	Via Santa Sofia 64	Catania	95123	CT	SICILIA

- x ISTITUTO DI RICERCA GENETICA E BIOMEDICA
Scienze Biomediche

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IRGB	c/o Cittadella Universitaria	SS 554 (bivio per Sestu) Km 4,5	Monserato	09042	CA	SARDEGNA
	IRGB	c/o AdR Milano 4	Via Fantoli 15/16	Milano	20138	MI	LOMBARDIA
	IRGB		Via Umberto 100	Lanusei	08045	OG	SARDEGNA
	IRGB		Traversa la Crucca 3 - Loc. Balinca	Sassari	07100	SS	SARDEGNA

- x ISTITUTO DI NEUROSCIENZE
Scienze Biomediche

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IN	c/o AdR Pisa	Via Giuseppe Moruzzi 1	Pisa	56124	PI	TOSCANA
	IN	C/o AdR Firenze	Via Madonna del Piano, 10 (Sede di lavoro)	Sesto Fiorentino	50019	FI	TOSCANA
	IN	c/o Complesso Biologico INI	Viale Giuseppe Colombo 3	Padova	35121	PD	VENETO

	IN	c/o AdR Padova	Corso Stati Uniti, 4 (Sede di lavoro)	Padova	35127	PD	VENETO
	IN		Via Vanvitelli 32	Milano	20129	MI	LOMBARDIA
	IN	c/o Cittadella Universitaria	SS 554 (bivio per Sestu) Km 4,5	Monserrato	09042	CA	SARDEGNA
	IN	c/o Università degli Studi di Parma – Dip. Medicina e Chirurgia	Via Gramsci, 14	Parma	43126	PR	EMILIA ROMAGNA

- x ISTITUTO OPERA DEL VOCABOLARIO ITALIANO
Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	OVI	c/o Accademia della Crusca (Villa Medicea di Castello)	Via di Castello 46	Firenze	50141	FI	TOSCANA

- x ISTITUTO PER I PROCESSI CHIMICO-FISICI
Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IPCF		Viale Ferdinando Stagno D'Alcontres 37	Messina	98158	ME	SICILIA
	IPCF		Via Orabona 4	Bari	70126	BA	PUGLIA
	IPCF	c/o AdR Pisa	Via Giuseppe Moruzzi 1	Pisa	56124	PI	TOSCANA

- x ISTITUTO PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA
Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IRPI		Via della Madonna Alta 126	Perugia	06128	PG	UMBRIA
	IRPI	c/o AdR Bari	Via Giovanni Amendola 122/I	Bari	70126	BA	PUGLIA
	IRPI	c/o AdR Cosenza	Via Cavour 4/6	Rende	87030	CS	CALABRIA
	IRPI	c/o AdR Padova	Corso Stati Uniti 4	Padova	35127	PD	VENETO
	IRPI	c/o AdR Torino	Strada delle Cacce 73	Torino	10135	TO	PIEMONTE

- x ISTITUTO DI RICERCA SULLA CRESCITA ECONOMICA SOSTENIBILE
Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IRCRES		Via Real Collegio 30	Moncalieri	10024	TO	PIEMONTE
	IRCRES	c/o AdR Milano 1	Via Edoardo Bassini 15	Milano	20133	MI	LOMBARDIA
	IRCRES		Via dei Taurini 19	Roma	00185	RM	LAZIO
	IRCRES		Via Balbi 6	Genova	16126	GE	LIGURIA

- x ISTITUTO DI RICERCHE SULLA POPOLAZIONE E POLITICHE SOCIALI
Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IRPPS		Via Palestro 32	Roma	00198	RM	LAZIO
	IRPPS		Corso Vincenzo Ferreri,12	Fisciano	84084	SA	CAMPANIA
	IRPPS		Piazza Di Summa Antonino 1 (URT)	Brindisi	72100	BR	PUGLIA

- x ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE
Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IRSA	c/o AdR Roma Montelibretti	Via Salaria Km 29,3 C.P. 10	Monterotondo Scalo	00010	RM	LAZIO
	IRSA		Via del Mulino 19	Brugherio	20861	MB	LOMBARDIA
	IRSA		Viale Francesco de Blasio 5	Bari	70123	BA	PUGLIA
	IRSA		Corso Tonolli, 50	Verbania	28922	VB	PIEMONTE
	IRSA		Via Roma, 3	Taranto	74123	TA	PUGLIA

- x ISTITUTO DI RICERCA SU INNOVAZIONE E SERVIZI PER LO SVILUPPO
Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IRISS		Via Cardinale Guglielmo Sanfelice, 8	Napoli	80134	NA	CAMPANIA

- x ISTITUTO PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO PER L'AMBIENTE
Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IREA		Via Diocleziano 328	Napoli	80124	NA	CAMPANIA
	IREA	c/o AdR Milano 1	Via Edoardo Bassini 15	Milano	20133	MI	LOMBARDIA
	IREA	c/o Area di Bari	Via Amendola,122/D	Bari	70126	BA	PUGLIA

- x ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI CERAMICI
Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ISTEC		Via Granarolo 64	Faenza	48018	RA	EMILIA ROMAGNA

- x ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE "ALESSANDRO FAEDO"
Ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia e i Trasporti

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ISTI	c/o AdR Pisa	Via Giuseppe Moruzzi 1	Pisa	56124	PI	TOSCANA

- x ISTITUTO DI SCIENZE DELL' ATMOSFERA E DEL CLIMA
Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ISAC	c/o AdR Bologna	Via Piero Gobetti 101	Bologna	40129	BO	EMILIAROMAGNA
	ISAC	c/o AdR Roma Tor Vergata	Via del Fosso del Cavaliere 100	Roma	00133	RM	LAZIO
	ISAC		Corso Fiume 4	Torino	10133	TO	PIEMONTE
	ISAC		Strada Provinciale Lecce - Monteroni km 1,2	Lecce	73100	LE	PUGLIA
	ISAC		Zona Industriale ex SIR - Comparto 15	Lamezia Terme	88046	CZ	CALABRIA
	ISAC	c/o AdR Padova	Corso Stati Uniti 4 - (Sede di lavoro)	Padova	35127	PD	VENETO
	ISAC		SS 554 (bivio per Sestu) Km 4,5 - (Sede di lavoro)	Cagliari	09042	CA	SARDEGNA

x ISTITUTO DI SCIENZE DELL' ALIMENTAZIONE
Scienze Bio-Agroalimentari

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ISA		Via Roma 64	Avellino	83100	AV	CAMPANIA

x ISTITUTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI
Scienze Bio-Agroalimentari

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ISPA	c/o AdR Bari	Via Giovanni Amendola 122	Bari	70126	BA	PUGLIA
	ISPA		Via Giovanni Celoria 2	Milano	20133	MI	LOMBARDIA
	ISPA	c/o Università	Largo Paolo Braccini, 2	Grugliasco	10095	TO	PIEMONTE
	ISPA		Strada Provinciale Lecce - Monteroni	Lecce	73100	LE	PUGLIA
	ISPA		Via di Mille, 48	Sassari	07100	SS	SARDEGNA
	ISPA		Località Palloni-Nuraxinieddu (Sede di lavoro)	Oristano	09170	OR	SARDEGNA
	ISPA		Via Michele Protano	Foggia	71121	FG	PUGLIA

- x ISTITUTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE
Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ISTC		Via San Martino della Battaglia 44	Roma	00185	RM	LAZIO
	ISTC		Via Martiri della Libertà 2	Padova	35137	PD	VENETO
	ISTC	c/o Fondazione Bruno Kessler	Via alla Cascata 56/C - Povo	Trento	38123	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	ISTC		Via Paolo Gaifami 18	Catania	95121	CT	SICILIA

- x ISTITUTO DI SCIENZE MARINE
Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ISMAR		Arsenale Tesa 104 (Castello 2737/F)	Venezia	30122	VE	VENETO
	ISMAR	c/o Centro ENEA	Forte Santa Teresa	Pozzuolo di Lerici	19032	SP	LIGURIA
	ISMAR	c/o AdR Bologna	Via Piero Gobetti 101	Bologna	40129	BO	EMILIA ROMAGNA
	ISMAR	c/o Area Science Park – Edificio 92	Strada Statale 14 – Km 163,5 - Basovizza	Trieste	34149	TS	FRIULI VENEZIA GIULIA
	ISMAR	c/o AdR Tor Vergata	Via Fosso del Cavaliere, 100	Roma	00133	RM	LAZIO
	ISMAR		Calata Porta di Massa (Interno Porto)	Napoli	80133	NA	CAMPANIA

- x ISTITUTO PER LA SINTESI ORGANICA E LA FOTOREATTIVITA'
Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ISOF	c/o AdR Bologna	Via Piero Gobetti 101	Bologna	40129	BO	EMILIA ROMAGNA
	ISOF		Via Luigi Borsari 46	Ferrara	44100	FE	EMILIA ROMAGNA

- x ISTITUTO PER IL SISTEMA PRODUZIONE ANIMALE IN AMBIENTE MEDITERRANEO
Scienze Bio-Agroalimentari

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ISPAAM		Via Argine 1085	Napoli	80147	NA	CAMPANIA
	ISPAAM		Traversa la Crucca 3 - Loc. Baldinca	Sassari	07040	SS	SARDEGNA

- x ISTITUTO PER I SISTEMI AGRICOLI E FORESTALI DEL MEDITERRANEO
Scienze Bio-Agroalimentari

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ISAFOM		Piazzale Enrico Fermi,1	Portici	80055	NA	CAMPANIA
	ISAFOM	c/o AdR Cosenza	Via Cavour 4/6	Rende	87030	CS	CALABRIA
	ISAFOM		Via della Madonna Alta 128	Perugia	06128	PG	UMBRIA
	ISAFOM		Via Empedocle 58	Catania	95128	CT	SICILIA

- x ISTITUTO PER LA STORIA DEL PENSIERO FILOSOFICO E SCIENTIFICO MODERNO
Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ISPF		Via Porta di Massa 1	Napoli	80133	NA	CAMPANIA
	ISPF		Via A. de Togni 7	Milano	20123	MI	LOMBARDIA

- x ISTITUTO DI STORIA DELL' EUROPA MEDITERRANEA
Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ISEM		Via G. B. Tuveri 128	Cagliari	09129	CA	SARDEGNA
	ISEM		Piazza Sant'Alessandro 1 (Sede di lavoro)	Milano	20123	MI	LOMBARDIA
	ISEM		Via Columbia 2 (Sede di lavoro)	Roma	00133	RM	LAZIO

x ISTITUTO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ISM	c/o AdR Roma Tor Vergata	Via del Fosso del Cavaliere 100	Roma	00133	RM	LAZIO
	ISM	c/o AdR Roma Montelibretti	Via Salaria Km 29,3 C.P. 10	Monterotondo Scalo	00015	RM	LAZIO
	ISM	c/o AdR Potenza	Contrada S. Loya	Tito	85050	PZ	BASILICATA
	ISM	c/o Area Science Park	Strada Statale 14 - Km 163,5 - Basovizza	Trieste	34149	TS	FRIULI VENEZIA GIULIA
	ISM	c/o Università Roma Tre	Via della Vasca Navale, 84 (Sede di lavoro)	Roma	00146	RM	LAZIO

x ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI INTERNAZIONALI
Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ISGI		Via dei Taurini 19	Roma	00185	RM	LAZIO
	ISGI		Via de' Barucci 20 (Sede di lavoro)	Firenze	50121	FI	TOSCANA

x ISTITUTO DI STUDI SUI SISTEMI REGIONALI FEDERALI E SULLE AUTONOMIE "MASSIMO S. GIANNINI"
Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ISSIRFA		Via dei Taurini 19	Roma	00185	RM	LAZIO

x ISTITUTO DI STUDI SULLE SOCIETA' DEL MEDITERRANEO (EX ISSM)
Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ISMED		Via Cardinale Guglielmo Sanfelice, 8	Napoli	80134	NA	CAMPANIA

	ISMED	c/o Università LUMSA	Via Filippo Parlatore, 65	Palermo	90145	PA	SICILIA
--	-------	----------------------	---------------------------	---------	-------	----	---------

- x ISTITUTO PER LO STUDIO DEI MATERIALI NANOSTRUTTURATI
Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ISMN	c/o AdR Roma Montelibretti	Via Salaria Km 29,3 C.P. 10	Montelibretti	00016	RM	LAZIO
	ISMN	c/o AdR Bologna	Via Piero Gobetti 101	Bologna	40129	BO	EMILIA ROMAGNA
	ISMN	c/o AdR Palermo	Via Ugo La Malfa 53	Palermo	90146	PA	SICILIA
	ISMN	c/o Università "La Sapienza"	Piazzale Aldo Moro 5 (Sede di lavoro)	Roma	00185	RM	LAZIO

- x ISTITUTO PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE
Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ITM	c/o Università	Via Pietro Bucci - Cubo 17C - Arcavata	Rende	87036	CS	CALABRIA
	ITM	c/o Università	Via Francesco Marzolo 1	Padova	35131	PD	VENETO

- x ISTITUTO DI TECNOLOGIE AVANZATE PER L'ENERGIA "NICOLA GIORDANO"
Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ITAE		Salita S. Lucia sopra Contesse 5	Messina	98126	ME	SICILIA

x ISTITUTO DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE
Scienze Biomediche

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ITB	c/o AdR Milano 4	Via Fratelli Cervi 93 (Edificio LITA)	Segrate	20090	MI	LOMBARDIA
	ITB	c/o AdR Bari	Via Giovanni Amendola 122/D	Bari	70126	BA	PUGLIA
	ITB		Via dei Taurini, 19	Roma	00185	RM	LAZIO
	ITB	c/o AdR Pisa	Via Giuseppe Moruzzi 1 (Sede di lavoro)	Pisa	56124	PI	TOSCANA
	ITB	c/o Parco Scientifico e Tecnologico Sardegna	Località Piscinamanna – Edificio 5 Polaris	Cagliari	09010	CA	SARDEGNA
	ITB	c/o Università	Viale G. Colombo, 3	Padova	35121	PA	VENETO

x ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE
Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ITC		Via Lombardia 49	San Giuliano Milanese	20098	MI	LOMBARDIA
	ITC		Via Lembo 38/B	Bari	70126	BA	PUGLIA
	ITC	c/o AdR Padova	Corso Stati Uniti 4	Padova	35127	PD	VENETO
	ITC	c/o Università "Federico II"	Via Claudio 21	Napoli	80125	NA	CAMPANIA
	ITC		Via G. Carducci, 32/C	L'Aquila	67100	AQ	ABRUZZO

x ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DIDATTICHE
Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ITD	c/o AdR Genova	Via de' Marini (Torre di Francia)	Genova	16149	GE	LIGURIA
	ITD	c/o AdR Palermo	Via Ugo La Malfa 53	Palermo	90146	PA	SICILIA

- x ISTITUTO DI SISTEMI E TECNOLOGIE INDUSTRIALI INTELLIGENTI PER IL MANIFATTURIERO AVANZATO (EX ITIA)
Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	STIIMA		Via Alfonso Corti, 12	Milano	20133	MI	LOMBARDIA
	STIIMA		Via Paolo Lembo 38/F	Bari	70124	BA	PUGLIA
	STIIMA	c/o Politecnico di Milano (Polo Universitario)	Via Prevati 1/E (Sede di lavoro)	Lecco	23900	LC	LOMBARDIA
	STIIMA		Corso Giuseppe Pella, 16	Biella	13900	BI	PIEMONTE
	STIIMA		Via G. Amendola, 122/D (Sede di lavoro)	Bari	70126	BA	PUGLIA

- x ISTITUTO DEI SISTEMI COMPLESSI
Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ISC		Via dei Taurini 19	Roma	00185	RM	LAZIO
	ISC	c/o AdR Firenze	Via Madonna del Piano 10	Sesto Fiorentino	50019	FI	TOSCANA
	ISC		Corso Duca degli Abruzzi 24 (Sede di lavoro)	Torino	10129	TO	PIEMONTE
	ISC	c/o Università degli Studi di Roma "La Sapienza"	Piazzale Aldo Moro 5 (Sede di lavoro)	Roma	00185	RM	LAZIO

- x ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA
Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	INO		Largo Enrico Fermi 6	Arcetri	50125	FI	TOSCANA
	INO	c/o AdR Napoli 3	Via Campi Flegrei 34 (Comprensorio Olivetti)	Pozzuoli	80078	NA	CAMPANIA
	INO	c/o AdR Pisa	Via Giuseppe Moruzzi 1	Pisa	56124	PI	TOSCANA
	INO	c/o Università	Via Sommarive 14 - Povo	Trento	38050	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	INO	c/o LENS	Via Nello Carrara 1	Sesto Fiorentino	50019	FI	TOSCANA
	INO	c/o CSMT	Via Branze, 45	Brescia	25123	BS	LOMBARDIA
	INO	c/o Politecnico di Milano (Polo Universitario)	Via Prevati 1/c	Lecco	23900	LC	LOMBARDIA
	INO	c/o Area Science Park	Strada Statale 14 – Km 163,5 (Sede di lavoro)	Basovizza	34149	TS	FRIULI VENEZIA GIULIA

x ISTITUTO SUPERCONDUTTORI, MATERIALI INNOVATIVI E DISPOSITIVI
Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	SPIN		Corso F. M. Perrone 24	Genova	16152	GE	LIGURIA
	SPIN	c/o Università "Federico II"	Via Cintia, 1	Napoli	80126	NA	CAMPANIA
	SPIN		Via Giovanni Paolo II 132	Fisciano	84084	SA	CAMPANIA
	SPIN	c/o Università	Via Vetoio 10 (Loc. Coppito)	L'Aquila	67100	AQ	ABRUZZO
	SPIN	c/o Università di Tor Vergata	Via del Politecnico 1	Roma	00133	RM	LAZIO
	SPIN		Via dei Vestini 31 (URT)	Chieti	66100	CH	UMBRIA
	SPIN	c/o Università di Tor Vergata	Via Fosso del Cavaliere, 100 (Sede di lavoro)	Roma	00133	RM	LAZIO

- x ISTITUTO OFFICINA DEI MATERIALI
Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IOM	c/o Area Science Park	Strada Statale 14 - Km 163,5	Basovizza	34149	TS	FRIULI VENEZIA GIULIA
	IOM	c/o Università	SS 554 (bivio per Sestu) Km 4,5	Monsezzato	09042	CA	SARDEGNA
	IOM	c/o Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati	Via Bonomea 265 (Sede di lavoro)	Trieste	34136	TS	FRIULI VENEZIA GIULIA
	IOM	c/o Università	Via A. Pascoli	Perugia	06123	PG	UMBRIA
	IOM	c/o ESRF	71, Avenue des Martyrs	Grenoble			FRANCIA

- x ISTITUTO DI NANOSCIENZE
Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	NANO		Piazza San Silvestro 12	Pisa	56127	PI	TOSCANA
	NANO		Via G. Campi 213/A	Modena	41125	MO	EMILIA ROMAGNA

- x ISTITUTO DI FARMACOLOGIA TRASLAZIONALE
Scienze Biomediche

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IFT	c/o AdR Roma Tor Vergata	Via del Fosso del Cavaliere 100	Roma	00133	RM	LAZIO
	IFT		Via Giosuè Carducci 32	L'Aquila	67100	AQ	ABRUZZO
	IFT	c/o Polo Tecnologico Sardegna	Loc. Pescinamanna (Edificio 5)	Pula	09010	CA	SARDEGNA

- x ISTITUTO DI INGEGNERIA DEL MARE (EX INSEAN)
Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	INM		Via di Vallerano 139	Roma	00128	RM	LAZIO
	INM	c/o Area di Ricerca	Via De Marini, 6	Genova	16149	GE	LIGURIA
	INM	c/o Area di Ricerca	Via Ugo La Malfa, 153	Palermo	90146	PA	SICILIA

- x ISTITUTO PER I POLIMERI, COMPOSITI E BIOMATERIALI
Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IPCB	c/o Comprensorio Olivetti	Via Campi Flegrei 34	Pozzuoli	80078	NA	CAMPANIA
	IPCB		Via Paolo Gaifami 18	Catania	95126	CT	SICILIA
	IPCB	c/o Mostra d'Oltremare (Padiglione 20)	Viale Kennedy 54	Napoli	80125	NA	CAMPANIA
	IPCB	c/o ENEA	Piazzale Enrico Fermi, 1 (Sede di lavoro)	Portici	80055	NA	CAMPANIA
	IPCB	c/o Politecnico di Milano	Via Previati 1/c	Lecco	23900	LC	LOMBARDIA

- x ISTITUTO PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE
Scienze Bio-Agroalimentari

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IPSP	c/o AdR Torino	Strada delle Cacce 73	Torino	10135	TO	PIEMONTE
	IPSP	c/o AdR Bari	Via Giovanni Amendola 122	Bari	70126	BA	PUGLIA

	IPSP	c/o AdR Firenze	Via Madonna del Piano 10	Sesto Fiorentino	50019	FI	TOSCANA
	IPSP		Via Università 133 (Parco Gussone)	Portici	80055	NA	CAMPANIA
	IPSP	c/o Università	Viale Mattioli, 25	Torino	10125	TO	PIEMONTE
	IPSP		Via dell'Università, 16	Legnaro	35020	PD	VENETO

- x ISTITUTO PER LE RISORSE BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE MARINE
Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IRBIM		Via S. Rainieri, 86	Messina	98122	ME	SICILIA
	IRBIM		Largo Fiera della Pesca, 1	Ancona	60125	AN	MARCHE
	IRBIM		Via Pola, 4	Lesina	71010	FG	PUGLIA
	IRBIM		Via Vaccara, 61	Mazara del Vallo	91026	TP	SICILIA

- x ISTITUTO SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE
Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ISPC		Via Cardinale Guglielmo di Sanfelice, 8	Napoli	80134	NA	CAMPANIA
	ISPC		Via Biblioteca, 4	Catania	95124	CT	SICILIA

	ISPC		Contrada S. Loja	Tito (Scalo)	85050	PZ	BASILICATA
	ISPC		Strada Prov.le Lecce/Monteroni	Lecce	73100	LE	PUGLIA
	ISPC		Via Madonna del Piano, 10	Sesto Fiorentino	50019	FI	TOSCANA
	ISPC	c/o AdR Montelibetti	Via Salaria Km 29,300	Monterondo Scalo	00015	RM	LAZIO
	ISPC	c/o AdR Milano 3	Via Cozzi, 53	Milano	20125	MI	LOMBARDIA

- x ISTITUTO PER LO STUDIO DEGLI IMPATTI ANTROPICI E SOSTENIBILITA' IN AMBIENTE MARINO
Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IAS	c/o Università Roma Tre	Via della Vasca Navale, 79/81	Roma	00146	RM	LAZIO
	IAS		Via del Mare, 3 – Torretta Granitola	Campobello di Mazara	91021	TP	SICILIA
	IAS		Località Sa Mardini - Torregrande	Oristano	09170	OR	SARDEGNA
	IAS	c/o AdR	Via De' Marini, 6	Genova	16149	GE	LIGURIA
	IAS		Lungomare C. Colombo, 4521 – Località Addaura	Palermo	90149	PA	SICILIA

- x ISTITUTO DI RICERCA SUGLI ECOSISTEMI TERRESTRI
Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IRET	c/o Villa Paolina	Via Marconi, 2	Porano	05010	TR	UMBRIA
	IRET	c/o AdR Montelibretti	Via Salaria Km 29,300	Monterodonto (Scalo)	00015	RM	LAZIO
	IRET		Via Castellino, 111	Napoli	80131	NA	CAMPANIA
	IRET	c/o AdR	Via Moruzzi, 1	Pisa	56124	PI	TOSCANA
	IRET		Via Madonna del Piano,10	Sesto Fiorentino	50019	FI	TOSCANA
	IRET		Traversa La Crucca – Li Punti	Sassari	07100	SS	SARDEGNA

- x ISTITUTO SCIENZA E TECNOLOGIA DEI PLASMI
Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ISTP	c/o AdR Milano 3	Via Roberto Cozzi, 53	Milano	20125	MI	LOMBARDIA
	ISTP	c/o AdR	Via Amendola, 122/D	Bari	70126	BA	PUGLIA
	ISTP	c/o AdR	Corso Stati Uniti, 4	Padova	35127	PD	VENETO

- x ISTITUTO SCIENZE POLARI
Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	ISP	c/o Campus Università "Ca' Foscari"	Via Torino, 155 _ Mestre	Venezia	30172	VE	VENETO
	ISP	c/o AdR	Via Gobetti, 101	Bologna	40129	BO	EMILIA ROMAGNA
	ISP	c/o AdR Montelibretti	Via Salaria Km 29,300	Monterotondo (Scalo)	00015	RM	LAZIO
	ISP		Via S. Raimeri, 86	Messina	98122	ME	SICILIA

- x ISTITUTO PER LA RICERCA E L' INNOVAZIONE BIOMEDICA
Scienze Biomediche

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IRIB		Via Ugo La Malfa	Palermo	90146	PA	SICILIA
	IRIB		Contrada Burga, 44	Mangone	87050	CS	CALABRIA
	IRIB		Complesso "Ninì Barbieri"	Borgia	88021	CZ	CALABRIA
	IRIB		Via Paolo Gaifami, 18	Catania	95126	CT	SICILIA
	IRIB		Via Torre Bianca	Messina	98164	ME	SICILIA

- x ISTITUTO INFORMATICA GIURIDICA E SISTEMI GIUDIZIARI
Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IGSG		Via de' Barucci, 20	Firenze	50127	FI	TOSCANA
	IGSG	c/o Università "La Sapienza"	Piazzale Aldo Moro, 5	Roma	00185	RM	LAZIO
	IGSG		Via Zamboni, 26	Bologna	40126	BO	EMILIA ROMAGNA

- x ISTITUTO BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE
Scienze Biomediche

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IBBC		Via P. Castellino, 111	Napoli	80131	NA	CAMPANIA
	IBBC		Via Ramarini, 32	Monterotondo	00015	RM	LAZIO

- x ISTITUTO PER LA BIOECONOMIA
Scienze Bio-agroalimentari

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	IBE		Via Madonna del Piano,, 10	Sesto Fiorentino	50019	FI	TOSCANA
	IBE		Via Biasi, 75	San Michele all'Adige	38098	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	IBE		Via Gobetti, 101	Bologna	40129	BO	EMILIA ROMAGNA
	IBE		Traversa La Cucca – Li Punti	Sassari	07040	SS	SARDEGNA
	IBE		Via dei taurini, 19	Roma	00185	RM	LAZIO
	IBE		Via Gaifami, 18	Catania	95126	CT	SICILIA

- x ISTITUTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE “GIULIO NATTA”
Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	SCITEC	c/o AdR Milano 1	Via Alfonso Corti, 12	Milano	20133	MI	LOMBARDIA
	SCITEC	c/o ISTC "Giulio Natta"	Via Mario Bianco, 9	Milano	20131	MI	LOMBARDIA
	SCITEC	c/o Università	Via Camillo Golgi, 19	Milano	20133	MI	LOMBARDIA
	SCITEC		Largo Francesco Vito, 1	Roma	00168	RM	LAZIO
	SCITEC		Via Elce di Sotto, 8	Perugia	06123	PG	UMBRIA
	SCITEC	c/o AdR	Via E. De' Marini, 6	Genova	16149	GE	LIGURIA

x ISTITUTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE PER L' ENERGIA E LA MOBILITA' SOSTENIBILI
Ingegneria, ICT, e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
	STEMS		Via Guglielmo Marconi, 4	Napoli	80125	NA	CAMPANIA
	STEMS		Via Canal Bianco, 28	Ferrara	44124	FE	EMILIA ROMAGNA
	STEMS	c/o AdR	Strada delle Cacce, 73	Torino	10135	TO	PIEMONTE
	STEMS	c/o Università "Federico II" – Dip. Ingegneria Chimica	Piazzale Vincenzo Tecchio, 80	Napoli	80125	NA	CAMPANIA

- x CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER L'ETICA E L'INTEGRITA' NELLA RICERCA
Scienze Biomediche

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
			Via dei Taurini, 19	Roma	00185	RM	LAZIO

- x CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI MATERA
Ingegneria, ICT, e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti

MDF	SIGLA	Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
		c/o ex Ospedale San Rocco	Via San Rocco, 3	Matera	75100	MT	BASILICATA

ELENCO AREE DI RICERCA DOVE INSTALLARE SPORTELLI BANCOMAT					
Presso	Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Regione
AdR Roma 2 - Tor Vergata	Via del Fosso del Cavaliere 100	Roma	00133	RM	LAZIO
AdR Napoli 1	Via Pietro Castellino 111	Napoli	80131	NA	CAMPANIA
AdR Bari	Via Giovanni Amendola 122	Bari	70126	BA	PUGLIA
AdR Firenze	Via Madonna del Piano 10	Sesto Fiorentino	50019	FI	TOSCANA
AdR Potenza	Contrada S. Loya	Tito	85050	PZ	BASILICATA
AdR Genova	Via de' Marini (Torre di Francia)	Genova	16149	GE	LIGURIA
AdR Milano 3	Via Cozzi, 53	Milano	20125	MI	LOMBARDIA
AdR Palermo	Via Ugo La Malfa 153	Palermo	90146	PA	SICILIA
AdR Milano 4 (Edificio LITA)	Via Fratelli Cervi 93	Segrate	20090	MI	LOMBARDIA
AdR Roma 1 - Montelibretti	Via Salaria Km 29,3 C.P. 10	Monterotondo Scalo	00015	RM	LAZIO
AdR Milano 1	Via Alfonso Corti, 12	Milano	20133	MI	LOMBARDIA
AdR Pisa	Via Giuseppe Moruzzi 1	Pisa	56124	PI	TOSCANA
AdR Bologna	Via Piero Gobetti 101	Bologna	40129	BO	EMILIA ROMAGNA
AdR Napoli 3	Via Campi Flegrei 34	Pozzuoli	80078	NA	CAMPANIA
AdR Padova	Corso Stati Uniti 4	Padova	35127	PD	VENETO
AdR Torino	Strada delle Cacce 73	Torino	10135	TO	PIEMONTE

AdR Cosenza	Via Cavour 4/6	Rende	87030	CS	CALABRIA
AdR Sassari	Traversa La Crucca, 3 – Li Punti	Sassari	07100	SS	SARDEGNA